



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

**CAPITANERIA DI PORTO MESSINA
AUTORITA' MARITTIMA DELLO STRETTO**

ORDINANZA

(numero e data come da protocollo informatico)

Il Capo del Compartimento marittimo e Comandante del porto di Messina,

VISTO l'articolo 130 del D.P.R. 2 ottobre 1968, n° 1639, concernenti la pesca subacquea non professionale;

VISTO il Decreto Ministeriale 26 gennaio 1960 (così come modificato dal Decreto Ministeriale 15.7.1974), rubricato *"Disciplina dello sci nautico"*;

VISTI gli artt. 8 e 9 primo comma della Legge 8 luglio 2003 n° 172 recante *"disposizioni per il riordino e il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico"*;

VISTO il Decreto Legislativo 18 luglio 2005, n. 171 *"Codice della nautica da diporto"* ed in particolare gli artt. 2 e 27 comma 6;

VISTO il Decreto Ministeriale 29 luglio 2008, n. 146 - *"Regolamento di attuazione dell'art. 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il codice della navigazione da diporto"*;

VISTA la direttiva del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti – Ufficio di Gabinetto n. 13551 del 20 luglio 2005 che ha unificato a livello compartimentale marittimo la disciplina con ordinanza di polizia marittima dei limiti di navigazione da diporto rispetto alla costa e le relative modalità;

VISTA la Circolare del Comando Generale prot. nr. 02.01/13413 del 8.2.2007 nella quale si evidenzia, tra l'altro, l'opportunità della *"istituzione lungo le coste con presenza di spiagge e bassi fondali, di una fascia di rispetto - dell'ampiezza di 50 metri - oltre la zona di mare riservata ai bagnanti (...in cui sia...ndr) limitato l'ingresso sia ai bagnanti e ai sub sia alle unità che navigano a motore"*;

VISTA il dispaccio prot. 51241 del 31/05/2014 del Comando Generale delle Capitanerie di porto relativo alle linee di indirizzo per la regolamentazione all'utilizzo dei JetLev Flyer, Flyboard e dispositivi a questi assimilabili;

VISTO il Dispaccio prot. 143592 del 29/10/2019 del Comando Generale delle Capitanerie di porto relativo all'utilizzo di unità da diporto come appoggio per le attività di snorkeling e diving;

VISTA il Dispaccio prot. 26676 del 25/02/2022 del Comando Generale delle Capitanerie di Porto, con il quale vengono fornite le linee di indirizzo per la regolamentazione all'utilizzo di e-bike acquatica;

- VISTA** la propria Ordinanza n° 45/2018 del 12/06/2018, che disciplina il “Nuovo schema di separazione del Traffico nello Stretto di Messina”;
- VISTA** la propria Ordinanza n° 66/2022 del 5 luglio 2022, che regola le attività ludico - diportistiche nel Circondario Marittimo di Messina;
- VISTA** la propria Ordinanza n° 124/2013 del 25/09/2013 che disciplina le attività subacquee non professionali;
- VISTA** la propria Ordinanza di Sicurezza Balneare;
- VISTO** Decreto Ministeriale 1° settembre 2021 – pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale nr. 11 del 15.11.2022 sui requisiti, formalità ed obblighi da ottemperare per l'utilizzo dei natanti da diporto ovvero dalle moto d'acqua ai fini di locazione e noleggio per finalità ricreative o per usi turistici di carattere locale, nonché di appoggio alle immersioni subacquee;
- VISTE** le vigenti Direttive Ministeriali in materia di svolgimento delle attività diportistiche e di quelle ad esse riconnesse;
- VISTO** le disposizioni della Regione Siciliana afferenti l'uso del demanio marittimo e la disciplina della stagione balneare;
- VISTI** gli articoli 17, 18, 68, 81, 1161, 1164, 1174, 1218 e 1231 del Codice della Navigazione e gli articoli 27, 28, 59 e 524 del relativo Regolamento di esecuzione parte marittima;
- RAVVISATA** l'opportunità di aggiornare le precedenti ordinanze afferenti la navigazione da diporto e le attività ludico-diportistiche in genere;

ORDINA

Articolo 1 – Approvazione regolamento

È approvato e reso esecutivo l'allegato **“REGOLAMENTO DI DISCIPLINA SULL'USO DEI NATANTI DA DIPORTO, MOTO D'ACQUA E DELLE ATTIVITA' LUDICO-DIPORTISTICHE NELL'AMBITO DEL COMPARTIMENTO MARITTIMO DI MESSINA”**.

Articolo 2 – Sanzioni

Chiunque non osservi le norme stabilite nella presente Ordinanza, salvo che il fatto non costituisca più grave e/o diverso illecito/reato, è punito ai sensi degli artt. 53 e ss. del Decreto Legislativo 18 luglio 2005 n° 171, nonché dagli articoli 1164, 1174, e 1231 del Codice della Navigazione.

Articolo 3 – Disposizioni finali

1. È fatto rinvio, per ulteriori aspetti afferenti l'esercizio delle attività diportistiche, all'Ordinanza di sicurezza balneare e, per gli aspetti relativi alle funzioni amministrative conferite, alle disposizioni

emanate dalla Regione Sicilia in materia di demanio marittimo. Per tutto quanto non espressamente previsto si rinvia alle vigenti disposizioni di legge;

2. È abrogata l'Ordinanza 66/2022 del 5 luglio 2022 di questa Capitaneria di porto e ogni altra precedente disposizione in contrasto o, comunque, incompatibile con la presente Ordinanza;
3. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente Ordinanza che è pubblicizzata mediante affissione all'albo dell'Ufficio, nonché tramite inserimento nella pagina "Ordinanze" del sito web www.messina.guardiacostiera.it.

MESSINA, (data come da protocollo informatico)

IL COMANDANTE

C.V. (CP) Francesco TERRANOVA

(Documento elettronico firmato digitalmente)

Firmato Digitalmente da/Signed by:

FRANCESCO TERRANOVA

In Data/On Date:

martedì 30 aprile 2024 11:40:49



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

CAPITANERIA DI PORTO MESSINA
AUTORITA' MARITTIMA DELLO STRETTO

**REGOLAMENTO DI DISCIPLINA SULL'USO DEI NATANTI DA DIPORTO,
MOTO D'ACQUA E DELLE ATTIVITÀ LUDICO-DIPORTISTICHE
NELL'AMBITO DEL COMPARTIMENTO MARITTIMO DI MESSINA**

CAPO	I	NORME GENERALI SULLA NAVIGAZIONE DA DIPORTO
CAPO	II	INSEGNAMENTO DELLE ATTIVITÀ NAUTICO-DIPORTISTICHE
CAPO	III	CORRIDOIO DI LANCIO
CAPO	IV	NATANTE DA SPIAGGIA, A REMI, A VELA
CAPO	V	UTILIZZAZIONE DEL NATANTE DA DIPORTO A FINI DI LOCAZIONE O DI NOLEGGIO PER SCOPI RICREATIVI E PER USI TURISTICI A CARATTERE LOCALE
CAPO	VI	DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ SUBACQUEE NON PROFESSIONALI
CAPO	VII	PESCA SPORTIVA SUBACQUEA
CAPO	VIII	DISCIPLINA PARTICOLARE DELL'IMPIEGO E CIRCOLAZIONE DEGLI ACQUASCOOTER O MOTO D'ACQUA E SIMILARI
CAPO	IX	DISCIPLINA PARTICOLARE DELL'IMPIEGO DELL' E-BIKE
CAPO	X	DISCIPLINA PARTICOLARE DELL'IMPIEGO DELLE TAVOLE A VELA (WINDSURF)
CAPO	XI	DISCIPLINA PARTICOLARE DELL'IMPIEGO DELLE TAVOLE CON AQUILONE (KITESURF)
CAPO	XII	DISCIPLINA PARTICOLARE DELL'IMPIEGO DELLE TAVOLE SOSPINTE DAL MOTO ONDOSO (SURF, BODY SURF, BODYBOARD, SURF FOIL)
CAPO	XIII	DISCIPLINA PARTICOLARE DELL'ESERCIZIO DELLO SCI NAUTICO
CAPO	XIV	DISCIPLINA PARTICOLARE DEL PARACADUTISMO ASCENSIONALE
CAPO	XV	DISCIPLINA PARTICOLARE DEL TRAINO DI GALLEGGIANTI GONFIABILI
CAPO	XVI	DISCIPLINA PARTICOLARE DELLO SNORKELING TRAINATO



CAPO	XVII	DISCIPLINA PARTICOLARE DELL'IMPIEGO DEI JETLEV FLYER, FLYBOARD E SIMILARI
CAPO	XVIII	CONDIZIONI PER L'UTILIZZO DI PROPULSORI ACQUATICI PER ESCURSIONI SUBACQUEE, NUOTO E SNORKELING (SEA SCOOTER, SCUBAJET, SEABOB)
CAPO	XIX	CONDIZIONI PER L'UTILIZZO DELLE TAVOLE MOTORIZZATE (E-BOARD ED E-FOIL)
CAPO	XX	CONDIZIONI PER L'UTILIZZO DEL SUP
CAPO	XXI	NORME DI CARATTERE GENERALE
ALLEGATI		1) COMUNICAZIONE INIZIO ATTIVITA' UTILIZZO NATANTE DA DIPORTO PER USI COMMERCIALI. 2) REGISTRO ATTIVITA' APPOGGIO SUBACQUEE 3) COMUNICAZIONE PREVENTIVA IMMERSIONI 4) MEZZI E DOTAZIONI DI SICUREZZA



CAPO I - NORME GENERALI SULLA NAVIGAZIONE DA DIPORTO

Articolo 1 - Campo di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina, ai fini della sicurezza marittima, la navigazione da diporto, i limiti della navigazione in genere e le attività ludico-sportive-ricreative esercitate sia durante la stagione balneare che, durante l'intero anno nelle acque del Compartimento Marittimo di Messina;
2. Le norme del presente regolamento, motivate anche dalle particolari condizioni idrografiche, morfologiche e organizzative del territorio, ricadente nella giurisdizione di questo Circondario Marittimo, si conformano ai principi generali stabiliti dal Codice della Navigazione, dal relativo regolamento di esecuzione ed alle disposizioni in materia di navigazione da diporto, ai quali bisogna sempre fare prioritariamente riferimento, anche per le eventuali fattispecie nel presente non espressamente disciplinate;
3. Le presenti norme integrano, altresì, le vigenti disposizioni in materia di requisiti, formalità ed obblighi da ottemperare per l'utilizzazione dei natanti da diporto ovvero delle moto d'acqua ai fini di locazione o di noleggio per finalità ricreative o per usi turistici di carattere locale, nonché di appoggio alle immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo nelle acque marittime e interne;
4. Per le abilitazioni alla conduzione delle unità navali da diporto, si richiamano i contenuti del Titolo II del D.M. 29/07/2008, n°146, in premessa citato;
5. Per le dotazioni di sicurezza delle unità navali da diporto, si richiamano i contenuti del Titolo III del D.M. 29/07/2008, n°146, in premessa citato;
6. Sono fatte salve le ordinanze che disciplinano le zone di mare di transito delle navi, l'ancoraggio, l'entrata, l'uscita e la navigazione all'interno dei porti, le altre attività ivi consentite incluso quelle diportistiche, nonché l'assetto del porto e della rada di Messina e degli altri porti ricadenti nell'ambito del Circondario marittimo di Messina.

Articolo 2 - Definizioni

Fatto salvo quanto stabilito nel Codice della nautica da diporto e nel relativo Regolamento di attuazione, ai quali si rimanda, ai fini del presente Regolamento si intende per:

1. **NAVIGAZIONE DA DIPORTO:** quella effettuata in acque marittime ed interne a scopi sportivi o ricreativi, senza fine di lucro;
2. **UNITÀ DA DIPORTO:** ogni costruzione di qualunque tipo, e con qualunque mezzo di propulsione, destinata alla navigazione da diporto;
3. **NATANTI DA DIPORTO:** qualsiasi unità da diporto a remi ed ogni altra unità con scafo di lunghezza pari o inferiore a 10 metri, misurata secondo le norme armonizzate UNI/EN/ISO/8666, con esclusione delle moto d'acqua;
4. **UNITÀ UTILIZZATA A FINI COMMERCIALI:** ogni unità che:
 - a. è oggetto di contratti di locazione e di noleggio;
 - b. è utilizzata per l'insegnamento professionale della navigazione da diporto;
 - c. è utilizzata da centri di immersione e di addestramento subacqueo come unità di appoggio per i praticanti immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo;
 - d. è utilizzata per assistenza all'ormeggio delle unità di cui all'articolo 3 del D.lgs.171/2005 nell'ambito delle strutture dedicate alla nautica da diporto;
 - e. è utilizzata per l'attività di assistenza e di traino delle unità di cui all'articolo 3 del D.lgs.171/2005;
 - f. è utilizzata, nel rispetto della normativa europea, nazionale e regionale di settore, per l'esercizio di attività in forma itinerante di somministrazione di cibo e di bevande e di commercio al dettaglio;

5. **DISTANZA E VELOCITÀ MINIMA DI SICUREZZA:** si intende quella distanza/velocità che consente al conduttore dell'unità da diporto di evitare in sicurezza qualsiasi persona in caso di caduta in mare e comunque ogni incidente, danni a cose o persone o comunque ogni situazione di pericolo e di manovrare prontamente;
6. **OPERATORE COMMERCIALE:** impresa costituita sotto forma di società o di ditta individuale, centro di immersione subacquea, circolo o associazione o organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS), che esercita l'attività oggetto del Decreto 1° settembre 2021 e del presente Regolamento;
7. **LOCAZIONE DI UNITÀ DA DIPORTO:** il contratto con il quale il locatore si obbliga verso corrispettivo a cedere il godimento di un natante da diporto ovvero di una moto d'acqua per un periodo di tempo determinato, anche giornaliero o orario o di frazione di ora, da trascorrere a scopo ricreativo e turistico in zone marine o acque interne, alle condizioni stabilite dal contratto;
8. **NOLEGGIO DI UNITÀ DA DIPORTO:** il contratto con cui il noleggiante, in corrispettivo del nolo pattuito, si obbliga a mettere a disposizione di uno o più noleggiatori, rispettivamente, il natante da diporto o parte di esso, munito di equipaggio, per un periodo di tempo determinato, anche giornaliero o orario o di frazione di ora, da trascorrere a scopo ricreativo e turistico in zone marine o acque interne, alle condizioni stabilite dal contratto;
9. **NOLEGGIO OCCASIONALE:** l'attività di cui articolo 49 bis del Decreto Legislativo 18/07/2005, nr. 171, come integrato dalla Legge 24 marzo 2012 nr.27;
10. **DOTAZIONI DI SICUREZZA:** strumenti, attrezzature e dispositivi necessari per garantire la sicurezza della navigazione e delle persone a bordo dell'unità;
11. **STAGIONE BALNEARE:** periodo di tempo determinato dalla Regione Siciliana;
12. **PICCOLI NATANTI:** i natanti di cui all'art. 27, comma 3, lett. c) del Codice della nautica da diporto quali: jole, pattini, sandolini, mosconi, pedalò, natanti a vela con superficie velica non superiore a 4 metri quadrati, SUP (stand up paddle), tavole a vela (windsurf), tavole con aquilone (kitesurf), tavole sospinte dal moto ondoso (surf) e similari;
13. **ACQUA SCOOTER/MOTO D'ACQUA/JET SKI:** un'unità da diporto con lunghezza dello scafo inferiore a quattro metri, che utilizza un motore di propulsione con una pompa a getto d'acqua come fonte primaria di propulsione e destinata a essere azionata da una o più persone sedute, in piedi o inginocchiate sullo scafo, anziché al suo interno;
14. **MEZZI UTILIZZATI PER ATTIVITÀ LUDICO – SPORTIVE:** apparecchi nautici utilizzati per scopi sportivi o ricreativi;
15. **SCI NAUTICO:** attività di scivolamento sopra la superficie dell'acqua mediante sci calzati dallo sciatore trainato, a mezzo di apposito cavo, da unità da diporto a motore regolamentata da D.M. 21/01/1960 modificato da D.M. 15.07.1974;
16. **PARACADUTISMO ASCENSIONALE:** attività di volo mediante paracadute trainato da un mezzo nautico;
17. **TRAINO DI GALLEGGIANTI GONFIABILI O SIMILARI:** attività di traino, svolta mediante unità da diporto a motore, di galleggianti comunemente denominati banana-boat, piccoli gommoni, ciambelle o mezzi similari, per finalità ludiche proprie delle persone a bordo dei medesimi galleggianti, i quali non si sollevano dall'acqua durante il traino. L'esercizio del traino rimane sotto la piena responsabilità del conduttore dell'unità trainante, nel rispetto delle norme tecniche, precauzioni e raccomandazioni previste dalla casa costruttrice;
18. **TAVOLA A VELA (WINDSURF):** tavola (surf) sulla quale mediante un giunto flessibile montato su un albero a cui è fissata una vela, manovrata attraverso una barra di controllo (boma) fissata all'albero medesimo, che sfrutta la potenza del vento (wind) per conferire al conduttore l'azione propulsiva;
19. **TAVOLA CON AQUILONE (KITESURF):** tavola (surf) sulla quale il conduttore è trascinato da un aquilone (kite) che usa la potenza del vento come propulsore e che viene manovrato dal conduttore attraverso una barra di controllo (boma) collegata al kite da cime dette "linee";
20. **TAVOLA SOSPINTA DAL MOTO ONDOSONO (SURF):** tavola opportunamente sagomata, condotta sfruttando il moto ondoso;
21. **FOIL:** pinna lunga e idrodinamica con le ali che viene fissata sotto alla tavola;

22. **E-FOIL:** tavola da surf dotata di appendici foil che consentono di innalzarsi sul livello dell'acqua e un sistema di propulsione a getto azionato da un motore elettrico, a batteria, per navigare fino a 48 km/h, attivato da un telecomando palmare senza fili;
23. **E-BOARD:** tavola da surf ad idrogetto con motore elettrico controllato da un nastro sterzo (che svolge anche la farfalla dell'acceleratore) attaccato alla prua della tavola per navigare fino a 50 km / h;
24. **TAVOLA A REMI DENOMINATE SUP (STAND UP PADDLE):** è una variante del surf in cui si sta in piedi su una tavola utilizzando una pagaia apposita per la propulsione;
25. **ACQUASCOOTER SUBACQUEO/SEA SCOOTER:** qualsiasi propulsore acquatico ad elica protetta azionata da motore normalmente elettrico, munito di dispositivi di arresto automatico in caso di abbandono da parte del conduttore, predisposto per lo svolgimento di escursioni subacquee, nuoto e snorkeling, avente generalmente caratteristiche simili alle seguenti: velocità da 3 a 5 km/h; profondità massima di esercizio sino a 30 (trenta) metri; autonomia di circa 2 ore;
26. **SEABOB:** apparecchio nautico della lunghezza di un metro circa, a propulsione elettrica, che consente lo spostamento in acqua – sia in superficie che in immersione - di una persona in qualità di conduttore;
27. **“RAY-BOARD”, “SNORKELING TRAINATO”, “SEAFly”, “SUB-WING” O “SURFERBOARD”:** attività sportivo-acquatiche consistenti nell’effettuazione dello snorkeling sfruttando, per l’avanzamento in acqua, il traino di una slitta alla quale il bagnante è collegato con le mani libere o a delle apposite impugnature per lo stesso;
28. **JETLEV FLYER:** dispositivo costituito dall’unione di un mezzo galleggiante munito di motore a combustione interna, del tutto simile ad una moto d’acqua, e di un apparato jet, costituito da ugelli idrogetto, allacciato alle spalle dell’utilizzatore-conduttore e collegato al primo tramite un tubo attraverso il quale il motore invia acqua di mare in pressione che poi gli ugelli idrogetto espellono conferendo al conduttore sostentamento idrodinamico, direzione e velocità;
29. **FLYBOARD:** apparato jet costituito da ugelli idrogetto installati su degli stivali indossati dall’utilizzatore/conduttore e collegati ad una moto d’acqua, tramite un tubo ed un aggancio adatto a qualsiasi tipo di moto d’acqua. Il principio che permette al conduttore il sostentamento ed il movimento è uguale a quello del Jetlev Flyer;
30. **SCUOLA DI VELA:** si intende qualsiasi scuola che ha come scopo l’istruzione alla condotta di natanti da diporto a vela con deriva mobile;
31. **SCUOLA DI TAVOLA A VELA:** si intende qualsiasi scuola che ha come scopo l’istruzione alla condotta di natanti con deriva mobile, tavole a vela tipo “windsurf” e/o “kitesurf”;
32. **APPOGGIO ALLE IMMERSIONI SUBACQUEE:** attività professionale dei centri di immersione subacquea e attività di escursionismo subacqueo sportivo o ricreativo dei circoli o associazioni o organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), svolte con l’impiego di natanti da diporto.
33. **BREVETTO SUBACQUEO:** un attestato di addestramento rilasciato, previo superamento di un relativo corso teorico-pratico, da un Istruttore subacqueo a sua volta in tal senso abilitato da Federazione o Agenzia didattica generalmente riconosciuta;
34. **CENTRO DI IMMERSIONE:** quel soggetto giuridico, costituito nelle forme di legge, che opera nel settore sportivo o ricreativo subacqueo, offrendo, sotto la propria responsabilità, sia a terzi che ai propri associati già in possesso di brevetto, servizi di immersione per il turismo, anche attraverso il solo supporto logistico all'attività subacquea.
35. **CENTRO DI FORMAZIONE ED ADDESTRAMENTO SUBACQUEO:** quel soggetto giuridico, costituito nelle forme di legge, che opera nel campo della formazione subacquea sportiva o ricreativa, offrendo, sotto la propria responsabilità, prestazioni finalizzate all’addestramento di allievi per il conseguimento di brevetti; esso è comunque equiparato al Centro di immersione allorquando eroghi a terzi la prestazione con una propria Guida subacquea ovvero renda disponibile il solo servizio di supporto tecnico-logistico di superficie durante l’immersione svolta da privati per proprio conto;
36. **IMMERSIONE SUBACQUEA A SCOPO SPORTIVO O RICREATIVO:** l'insieme delle attività sportive e ricreative, svolte in mare con autorespiratore, con o senza supporto di unità navali, in quanto:



- a. organizzate o eseguite dai Centri di immersione per erogare, a qualunque titolo, prestazioni finalizzate alla guida di subacquei già in possesso di brevetto (c.d. immersioni guidate);
 - b. organizzate o eseguite dai Centri di formazione ed addestramento subacqueo per erogare, a qualunque titolo, prestazioni finalizzate all'addestramento di allievi per il rilascio di brevetti (c.d. immersioni didattiche);
 - c. effettuate liberamente in forma privata per proprio conto da subacquei, con o senza il supporto logistico di un Centro di immersione;
- 37. OPERATORE DI ASSISTENZA SUBACQUEA:** operatore di un centro di immersione o di addestramento subacqueo, circolo o associazione o organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS) che svolge attività di supporto o escursionismo subacqueo sportivo o ricreativo;
- 38. ISTRUTTORE SUBACQUEO:** chiunque, in possesso di un corrispondente brevetto rilasciato da Federazione o Agenzia didattica generalmente riconosciuta e munito di idonea copertura assicurativa in osservanza del brevetto medesimo, è abilitato ad insegnare, sotto la propria responsabilità civile e penale, le tecniche di immersione subacquea nelle varie specializzazioni;
- 39. GUIDA SUBACQUEA:** chiunque, in possesso del corrispondente brevetto rilasciato da Federazione o Agenzia didattica generalmente riconosciuta e munito di idonea copertura assicurativa in osservanza del brevetto medesimo, sotto la propria responsabilità civile e penale, è autorizzato ad organizzare e condurre, a scopo turistico e ricreativo, immersioni guidate di singole persone o gruppi di esse in possesso di brevetto subacqueo;
- 40. ATTIVITA' SUBACQUEA:** attività a scopo "turistico - ricreativo" consistenti nell'immersioni subacquee in apnea, lo snorkeling e le immersioni subacquee con uso di apparecchi ausiliari di respirazione, finalizzate all'esplorazione dei fondali marini;
- 41. SNORKELING:** Attività consistente nel nuotare in superficie utilizzando maschera subacquea e boccaglio, eseguendo, occasionalmente, brevi immersioni in apnea per l'osservazione dei fondali, della flora e della fauna marina;
- 42. SNORKELING GUIDATO** (c.d. *seawatching*): Attività professionali di snorkeling guidato svolte da guide o istruttori afferenti ai centri di immersione, anche con l'utilizzo di unità nautiche adibite allo scopo, finalizzate all'osservazione dell'ambiente marino in superficie

Articolo 3 - Persone trasportabili

1. Per le unità con marchio CE il numero delle persone trasportabili è riportato nella targhetta posta sullo scafo e nel manuale fornito dal costruttore;
2. Per le unità non munite di marcatura CE:
 - a) se omologate, da copia del certificato di omologazione e dalla dichiarazione di conformità del costruttore;
 - b) se non omologate è determinato dall'articolo 60 del D.M. 29/07/2008, n°146, come di seguito indicato:
 - tre persone per unità di lunghezza fuoritutto fino a metri 3,50;
 - quattro persone per unità di lunghezza fuoritutto superiore a metri 3,50 e fino a metri 4,50;
 - cinque persone per unità di lunghezza fuoritutto superiore a metri 4,50 e fino a metri 6,00;
 - sei persone per unità di lunghezza fuoritutto superiore a metri 6,00 e fino a metri 7,50;
 - sette persone per unità di lunghezza fuoritutto superiore a metri 7,50 e fino a metri 8,50;
 - nove persone per unità di lunghezza fuoritutto superiore a metri 8,50.
3. Per le imbarcazioni senza il marchio CE il numero delle persone trasportabili è definito dall'organismo tecnico e annotato sulla licenza di navigazione;
4. Per i natanti prodotti in serie, il numero delle persone trasportabili è determinato dalla certificazione di omologazione che, unitamente alla dichiarazione di conformità, è tenuto a bordo quando il numero delle persone imbarcate è superiore a quello indicato al comma 1;
5. Per i natanti che trasportano attrezzature sportive subacquee, il numero delle persone trasportabili è ridotto, in ragione di una persona per ogni 75 Kg. di materiale imbarcato;



6. Sui natanti denominati jole, pattini, canoe, sandolini, pedalò, mosconi e tipologie similari con marchio CE, il numero delle persone trasportabili è riportato nella targhetta posta sullo scafo, per i natanti senza marcatura CE possono essere trasportate le persone che trovano posto a sedere sui sedili.

Articolo 4 - Condizioni generali di sicurezza prima della partenza

1. Il conduttore di una unità navale da diporto, prima di iniziare la navigazione, deve accertare tutte le condizioni generali di sicurezza, e tra queste:
 - che le condimeteo siano assicurate e favorevoli in relazione alle caratteristiche dell'unità navale e per la navigazione che si intende effettuare, tramite emittenti radio-televisive, radio VHF/MF canale 68, oppure rivolgendosi alla Capitaneria di Porto - A.M.S. di Messina al numero telefonico 090/344444 o via radio VHF/fm canale 16, ovvero ad altra locale Autorità Marittima;
 - i mezzi di salvataggio, le dotazioni e i segnali di soccorso siano idonei ed efficienti, ove previsti;
 - la quantità di carburante, per le unità a motore, sia sufficiente per la navigazione che si intende effettuare, considerando una riserva per eventuali imprevisti;
 - i documenti di bordo siano in corso di validità, compresa l'eventuale copertura assicurativa, ove previsti;
 - siano prontamente disponibili i numeri telefonici di emergenza e di soccorso in mare.
2. Prima della partenza, inoltre, dovrà dedicare particolare attenzione ai controlli e tra questi, di verificare:
 - per le unità a motore, il consumo orario riportato sul certificato d'uso del motore o nella dichiarazione di potenza;
 - l'assenza di acqua in sentina;
3. Inoltre, dovrà informare le persone che rimangono a terra (concessionari di pontili, servizi tecnico-nautici, circoli, ecc.) circa la navigazione che si intende effettuare, il giorno e l'orario di ritorno o di arrivo previsto ad altra destinazione.

Articolo 5 - Norme di sicurezza, limiti di navigazione e di velocità, norme generali di comportamento

1. Salvo quanto previsto nelle pertinenti disposizioni dei regolamenti di sicurezza del porto di Messina e degli altri porti ricadenti nel Circondario Marittimo di Messina e salvo quanto disposto nei successivi Capi in relazione alle singole attività ivi disciplinate, l'unità da diporto che naviga in ambito portuale deve usare la massima prudenza nonché procedere ad una velocità ridotta al minimo indispensabile per la manovra ed il buon governo e comunque, di norma, non superiore ai tre nodi;
2. Salvo diversa specifica previsione, le unità da diporto in entrata e in uscita devono mantenere la propria dritta rispetto alla mezzeria dell'imboccatura tenendo presente che la precedenza spetta all'unità in uscita;
3. Per l'intero anno solare, ferme restando le disposizioni contenute nel Codice della nautica da diporto e nel Regolamento di attuazione nonché dalle pertinenti disposizioni dei regolamenti di sicurezza dei porti ricadenti nel Circondario Marittimo di Messina, alle unità da diporto, compresi i piccoli natanti e i mezzi utilizzati per le attività sportive disciplinate dal presente Regolamento, salvo che non sia diversamente previsto dagli altri Capi del presente Regolamento, **è fatto divieto** di:
 - a) Avvicinarsi e sostare a meno di 500 metri dalle navi militari e 200 metri dalle navi mercantili che si trovano alla fonda o all'ormeggio;
 - b) avvicinarsi a meno di 500 metri dall'aeromobile/elicottero in operazioni di rifornimento/approvvisionamento di acqua di mare;
 - c) avvicinarsi e mantenersi ad una distanza inferiore a 100 metri dai segnali che indicano la presenza di subacquei;
 - d) navigare, ancorare o sostare a meno di 100 metri dagli impianti fissi di acquacoltura e mitilicoltura e dai segnali prescritti dalle norme sulla pesca marittima che indicano la presenza di impedimenti, reti, palangari e/o altri strumenti da pesca;

- e) avvicinarsi a meno di 200 metri dalle unità da pesca del tipo “FELUCHE”, impegnate in attività di pesca del pesce spada, nell’area dello Stretto di Messina;
 - f) navigare all’interno di campi boe in concessione, ad esclusione di quelle unità che devono ormeggiare/disormeggiare nel campo boe stesso;
 - g) navigare nei tratti di mare antistanti scogliere, spiagge o coste a picco soggette a specifiche ordinanze di interdizione per motivi di pubblica incolumità;
 - h) ormeggiarsi ai segnalamenti marittimi (gavitelli, boe luminose, mede, ecc.) o, comunque, presso boe e gavitelli per i quali non sia stata rilasciata regolare autorizzazione/concessione;
4. Per l’intero anno solare, nell’area dello Stretto di Messina, compresa da circa 1.2 miglia a Nord di Capo Peloro e la zona Sud in prossimità della località di Contesse, le unità navali da diporto a propulsione meccanica, a vela e/o a remi inferiori a 20 metri possono navigare utilizzando le zone a traffico costiero. Le stesse unità, qualora intendano navigare all’interno delle corsie di traffico (Traffic Lane), hanno l’obbligo di attenersi alle disposizioni previste per l’attraversamento degli schemi di separazione traffico senza arrecare intralcio al transito delle altre unità obbligate ad utilizzare tali corsie di traffico (traffic lane), così come disciplinato con la vigente Ordinanza in materia;
5. Salvo la diversa disciplina prevista per alcune specifiche fattispecie del presente Regolamento, durante la stagione balneare individuata con provvedimento della Regione Autonoma della Sicilia, è vietato il transito, la sosta, l’ormeggio e l’ancoraggio a tutte le unità a vela o a motore (compresi scooter acquatici, jet e propulsori acquatici e similari, *surf*, *kite-surf*, *wind-surf*, *fly board*, *jetlev flyer*, tutti i galleggianti trainati direttamente o indirettamente da motori meccanici, *banana boat*, tavole a motore e similari), a distanza inferiore a 300 metri dalla costa e a 150 metri dalle coste a picco. I conduttori delle unità che sostano/ormeggiano/ancorano in prossimità del limite, adottano le misure necessarie affinché l’azione del vento e della corrente non causi l’ingresso nell’area vietata;
6. Durante la stagione balneare, nella zona di mare compresa tra i 300 metri ed i 1000 metri di distanza dalle spiagge e tra i 150 metri ed i 500 metri dalle coste a picco, tutte le unità devono navigare con gli scafi in dislocamento ed a velocità non superiore ai 10 nodi. Sono escluse i natanti da spiaggia privi di motore o di qualsiasi altro sistema di propulsione o movimento diverso dalla forza umana;
7. Durante la stagione balneare, nel tratto di mare compreso tra Viale Annunziata e il Canale degli Inglesi del Comune di Messina, in deroga a quanto previsto al precedente punto 5 e all’articolo 5 comma 1 dell’Ordinanza di sicurezza balneare citata in premessa, le unità navali, come meglio ivi descritte, devono mantenersi ad una distanza dalla costa superiore a 150 metri;
8. Durante la stagione balneare, negli specchi acquei riservati alla balneazione l’atterraggio e la partenza dalla spiaggia delle unità da diporto a motore, a vela, a vela con motore ausiliario, tavole autopropulse e non autopropulse, moto d’acqua, nonché unità da traino di galleggianti e piccoli gommoni (*banana boat*) devono avvenire obbligatoriamente all’interno di appositi corridoi di lancio ovvero, in caso di motivate esigenze, con rotta perpendicolare alla costa senza l’utilizzo del motore o della vela, in questo caso il conduttore dovrà prestare la massima attenzione alla presenza di bagnanti, mantenendosi ad una distanza di sicurezza non inferiore a 5 metri da essi, ed interrompendo comunque la navigazione qualora le condizioni di mare e di vento non gli consentano di manovrare in piena sicurezza
9. L’alaggio ed il varo delle unità da diporto effettuata mediante mezzi di sollevamento (gru e similari) presso aree demaniali marittime non in concessione e all’interno dei porti del Circondario Marittimo di Messina, deve avvenire previa autorizzazione delle Autorità competenti, fatte salve eventuali specifiche regolamentazioni già previste da apposite ordinanze. È vietato ostruire in qualunque modo l’accesso agli scivoli pubblici, impedendo l’alaggio e il varo delle unità;
10. È vietato l’ormeggio delle unità da diporto all’interno dei porti del Circondario ove ciò non sia espressamente consentito; in qualunque caso è vietato dare fondo alle ancore, se non in caso di avarie/emergenze e per il tempo strettamente necessario alla risoluzione delle stesse dandone preventiva comunicazione all’Autorità Marittima. È vietato l’utilizzo, per l’ormeggio, di boe e gavitelli per i quali non sia stata rilasciata regolare autorizzazione/concessione.



Articolo 6 - Prevenzione incendio – Operazioni di rifornimento carburante – Rifiuti

1. È vietato alle unità da diporto effettuare travasi e/o detenere a bordo, durante la sosta nei porti del Circondario, carburante in quantitativo superiore a quello contenuto nei serbatoi;
2. Durante le operazioni di rifornimento, i mezzi e le sistemazioni antincendio di bordo devono essere mantenuti in perfetta e costante efficienza, con divieto di fumare e generare fiamme e/o scintille mantenendo i motori spenti ed arieggiando il vano motore, per evitare accumulo di eventuali gas/vapori;
3. Il rifornimento del carburante delle unità da diporto deve essere effettuato esclusivamente presso gli impianti fissi di erogazione esistenti, salvo diverse disposizioni dell'Autorità Marittima;
4. Nell'ambito del Circondario Marittimo di Messina è vietato a tutte le unità da diporto l'abbandono, il deposito, l'immissione incontrollata e lo scarico in mare di rifiuti sia allo stato solido che liquido come da normativa vigente.

CAPO II - INSEGNAMENTO DELLE ATTIVITÀ NAUTICO - DIPORTISTICHE

Articolo 7 - Prescrizioni generali, limiti

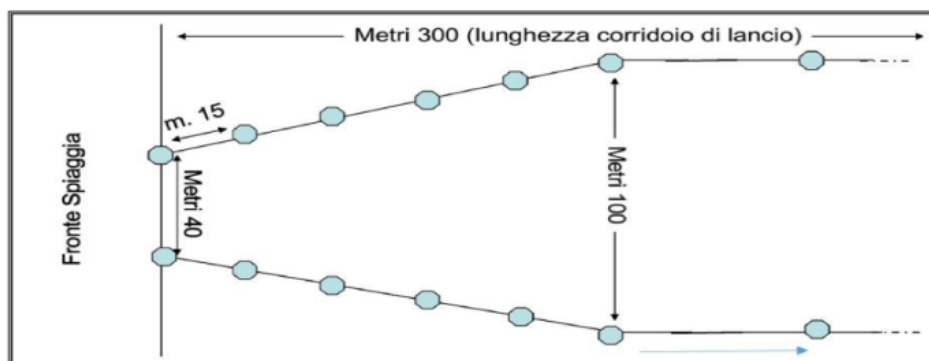
1. Ferma restando la disciplina dell'attività di scuola nautica, stabilita dall'autorità competente, lo svolgimento delle attività il cui scopo è l'istruzione alla condotta di natanti ed alle attività sportive o ricreative disciplinate con il presente regolamento, non esonera le associazioni, gli enti e i circoli d'insegnamento dal munirsi delle autorizzazioni, licenze, nulla osta ecc. previsti dalle norme vigenti nonché, ove prescritto, dall'avere la copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi, i terzi trasportati, gli allievi e gli istruttori responsabili dell'attività di addestramento;
2. L'uso dei medesimi natanti di cui al comma 1 durante l'attività didattica è subordinato, oltre che alle prescrizioni di cui al presente Regolamento, anche a quanto previsto dalle vigenti norme concernenti la navigazione da diporto nonché dalle norme generali di prudenza applicabili al caso concreto. Costituiscono riferimento ai fini della valutazione della prudenza, tra le altre, le norme di sicurezza stabilite dalle rispettive Federazioni nazionali degli sport nautici per quanto riguarda lo svolgimento delle attività di cui al presente regolamento;
3. I soggetti che svolgono tali attività di insegnamento sono responsabili dell'efficienza e della sicurezza dei mezzi utilizzati;
4. L'istruzione in mare degli allievi partecipanti, con riferimento alle sole attività di insegnamento della navigazione con tavola a vela (wind-surf), kitesurf, ovvero con piccoli natanti muniti di deriva mobile, con superficie velica non superiore a quattro metri quadrati nonché sprovvisti di motore, deve avvenire in ore diurne, con l'ausilio di un'imbarcazione appoggio nonché con condizioni meteomarine e visibilità tali da consentire, secondo una valutazione oggettiva del rischio effettuata dall'istruttore, lo svolgimento in sicurezza dell'esercitazione ed il sicuro rientro a terra in caso di emergenza. Indipendentemente dalla distanza dalla costa, tutte le persone a bordo dei natanti o tavole a vela impiegati durante l'attività d'insegnamento nonché gli allievi impegnati in attività didattica devono indossare permanentemente una cintura di salvataggio omologata munita di fischietto;
5. Le esercitazioni pratiche in mare degli allievi aspiranti al conseguimento di patente nautica, di cui all'art. 31, comma 4, del DM 146/2008, devono avvenire nel rispetto delle seguenti prescrizioni nel caso di utilizzo di un natante da diporto:
 - a) presenza di condizioni meteomarine tali da consentire lo svolgimento in sicurezza dell'attività d'insegnamento e le esercitazioni pratiche, secondo una valutazione oggettiva del rischio da parte dell'istruttore quale responsabile della condotta nautica dell'unità;
 - b) entro il limite delle dodici miglia di distanza dalla costa;

- c) con imbarcazione o natante da diporto della stessa tipologia della patente da conseguire, munito delle dotazioni di sicurezza previste per la navigazione entro dodici miglia dalla costa, di cui all'art. 54 e allegato V del DM 146/2008;
- 6. Si applicano anche le pertinenti disposizioni dei regolamenti di sicurezza dei porti del circondario, con riferimento alle speciali prescrizioni stabilite sia per l'esercitazione pratica di cui all'art. 31 del DM 146/2008 sia per il tipo di unità da diporto utilizzata nell'esercitazione stessa allorché effettuata all'interno dei porti, nei pressi delle loro imboccature, attraversando ovvero seguendo le rotte di accesso per l'entrata e l'uscita dai porti stessi.

CAPO III - CORRIDOIO DI LANCIO

Articolo 8 - Caratteristiche tecniche

1. I corridoi di lancio sono aree posizionate perpendicolarmente alla costa, riservate al transito delle unità attraverso la zona riservata alla balneazione.
2. I corridoi hanno le seguenti caratteristiche:
 - a) Larghezza non inferiore a metri 10 e profondità pari a 300 metri dalla costa (fatto salvo quanto previsto dal comma 3 per i *kite-surf*); nei casi in cui, a ragione delle caratteristiche orografiche dei fondali, tali misure non possano essere realizzate, l'estensione potrà essere ridotta sempre nel rispetto dei limiti del tratto di mare riservato alla balneazione, previa autorizzazione della Capitaneria di Porto di Messina;
 - b) delimitazione costituita da gavitelli di colore arancione o giallo collegati da sagola non galleggiante ad intervalli non superiori a 15 metri nei primi 100 metri di distanza dalla costa e, successivamente, ad intervalli di 50 metri o frazioni;
 - c) segnalazione delle imboccature a largo, mediante bandierine bianche poste sui gavitelli esterni di delimitazione;
 - d) Segnalazione sulla costa con cartello idoneo riportante la dicitura *"corridoio di lancio riservato al transito delle unità – divieto di balneazione – no swimming in this area" -reserved for boats - Chenal d'accès réservé aux bateaux - baignade interdite"*.
3. Ad integrazione di quanto previsto al comma 2, lett. a), i corridoi di lancio impiegati per il transito dei *kite-surf* hanno una larghezza non inferiore a 40 mt in corrispondenza della *costa* e non inferiore a 100 metri alla distanza di 100 metri dalla costa, come da schema esemplificativo sotto-riportato. La profondità dovrà essere pari a 300 metri. Sono fatte salve le altre caratteristiche indicate al comma 2. La partenza ed il rientro avvengono con la tecnica del *body drag* (farsi trascinare dall'aquilone con il corpo in acqua) fino ad una distanza di 100 metri dalla costa.



Le unità percorrono i corridoi di lancio esclusivamente per raggiungere la fascia di mare ove è consentita la navigazione o per rientrare a terra. La navigazione è effettuata con la massima prudenza, a lento moto e, per le unità a motore, con velocità non superiore a 3 nodi.



4. L'onere di installare i corridoi di lancio grava in capo ai seguenti soggetti, previa acquisizione del necessario titolo concessorio/autorizzativo:
- a) titolari di strutture balneari, se effettuano attività di noleggio/locazione o uso di unità di appoggio per i praticanti immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo;
 - b) titolari di autorizzazione per attività di trasporto passeggeri, noleggio o *diving* da/per spiagge/o isole, per finalità turistiche, fatti salvi gli ulteriori adempimenti previsti dalle specifiche disposizioni emanate in materia.
 - c) Il titolare del provvedimento amministrativo è responsabile della sistemazione e del perfetto mantenimento della segnaletica galleggiante e fissa delle corsie

Articolo 9 - Norme di comportamento

1. All'interno dei corridoi è vietato l'ormeggio e l'ancoraggio di qualsiasi unità e, esternamente agli stessi, ai relativi gavitelli di segnalazione. È consentita la sosta all'interno per il tempo strettamente necessario a consentire l'imbarco/sbarco in sicurezza delle persone dirette/provenienti da terra;
2. All'interno dei corridoi è vietata la balneazione;
3. Si rimanda ai successivi Capi la disciplina dei comportamenti da tenere, nel corridoio di lancio, da parte del conduttore delle tipologie di unità da diporto ovvero del praticante le attività ludico-diportistiche disciplinate dal presente regolamento.

CAPO IV - NATANTE DA SPIAGGIA, A REMI, A VELA

Articolo 10 - Prescrizioni generali

1. L'attività disciplinata nel presente Capo è altresì soggetta, per quanto applicabile, alle disposizioni previste nel Capo I del presente Regolamento;
2. L'esercizio dell'attività di locazione di natanti a pedali, a remi, a vela da parte di società sportive, scuole, sodalizi nautici, circoli sportivi, associazioni (anche senza finalità di lucro o Onlus), imprese societarie ovvero individuali indifferentemente a favore di propri associati ovvero per conto terzi, a mezzo di unità locate al pubblico, è subordinato all'osservanza delle condizioni riportate anche nel Capo V;
3. I soggetti di cui al comma 2 che svolgono tale attività erogando servizi a terzi, con ovvero senza fine di lucro, sono ritenuti direttamente responsabili dell'efficienza e della sicurezza dei mezzi utilizzati, nonché devono avere, ove prescritto, la copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi.

Articolo 11 - Requisiti, condizioni divieti e limiti

1. I natanti da spiaggia possono navigare solo in ore diurne. Qualora si allontanino oltre i trecento metri e fino a un miglio dalla costa è fatto obbligo di tenere a bordo le dotazioni previste all'art. 54 e nell'allegato V al DM 146/2008;
2. Sui natanti di cui al presente Capo, il numero di persone trasportabili non può superare il limite massimo stabilito dal costruttore in base alla categoria di progettazione (unità marcata CE) ovvero, in mancanza, il limite di cui all'art. 60 D.M. 146/2008;
3. Con esclusione dei natanti da spiaggia, il comando e la condotta di natanti a vela con superficie velica superiore a quattro metri quadrati e le unità a remi che navighino oltre un miglio dalla costa sono subordinati all'osservanza dei limiti e delle condizioni previsti dall'art. 39, comma 3 lett. c), del Codice.



CAPO V

UTILIZZAZIONE DI NATANTI DA DIPORTO E MOTO D'ACQUA A FINI DI LOCAZIONE O DI NOLEGGIO PER SCOPI RICREATIVI E PER USI TURISTICI DI CARATTERE LOCALE

Articolo 12 - Campo di applicazione, normativa richiamata

1. L'utilizzo di natanti da diporto o di moto d'acqua ai fini di locazione o noleggio per finalità ricreative o per usi turistici di carattere locale, è disciplinata dal D.M. 1° settembre 2021 del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili e dal presente Capo;
2. Per le modalità, i requisiti e le condizioni nonché i divieti ed i limiti alla navigazione si rimanda alle norme contenute nei vari Capi del presente regolamento in funzione del tipo di natante oggetto di locazione ovvero noleggio nonché del tipo di attività con esso esercitata;
3. Sono salve le specifiche disposizioni recate nei regolamenti di sicurezza del porto di Messina e degli altri porti del circondario, qualora disciplinanti l'attività di cui al presente Capo.

Articolo 13 - Comunicazione di inizio attività di locazione, noleggio

1. In linea con quanto previsto dall'articolo 2 del D.M. 1 Settembre 2021 gli operatori commerciali, aventi stabile organizzazione nel territorio dell'Unione Europea, che intendano effettuare l'attività di locazione e/o noleggio con natanti da diporto o moto d'acqua, nel Circondario Marittimo di Messina, devono presentare, apposita comunicazione di inizio attività resa ai sensi del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, conforme al modello di cui all'Allegato 1 del DM 1 settembre 2021 (**allegato 1**) secondo le seguenti modalità:
 - a) tramite PEC all'indirizzo cp-messina@mit.gov.it se effettuate secondo quanto previsto dall'art. 38 del DPR n. 445/2000 e dall'art. 65 D. Lgs. n. 82/2005;
 - b) presso la Sezione Proprietà Navale, Diporto e Patenti della Capitaneria di porto di Messina;
 - c) presso l'Ufficio locale marittimo di Giardini relativamente alle sole ditte che dichiarano base di imbarco nel Comune di Giardini Naxos. L'ufficio locale marittimo di Giardini trasmetterà la predetta documentazione alla Capitaneria di porto di Messina dopo averne curato la regolarità.
2. oltre ad attenersi a tutte le prescrizioni contenute nel decreto ministeriale 1° settembre 2021, il richiedente dovrà osservare le seguenti ulteriori prescrizioni a carattere prettamente locale, giusta disposizione contenuta nell'articolo 27, comma 9, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171:
 - a) allegare, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, nella quale si attesti che il natante da diporto o la moto d'acqua è di esclusiva proprietà della Ditta, indicando la data e il luogo di acquisto nonché le generalità del venditore o comunque la disponibilità giuridica dello stesso;
 - b) trasmettere alla Capitaneria di porto di Messina annualmente, e comunque prima dell'inizio dell'attività, idonea documentazione comprovante la regolarità del luogo di ormeggio del natante o della moto d'acqua quando non in servizio. Il mancato adempimento di quanto richiesto, comporterà all'avvio del procedimento di sospensione dell'attività;
 - c) qualora i natanti siano impiegati in ore notturne gli stessi devono essere dotati, oltre le prescritte dotazioni di sicurezza, anche di cinture di salvataggio dotate di luci ad accensione automatica;
 - d) I natanti e le moto d'acqua da utilizzare per l'attività di locazione e noleggio o d'appoggio alle immersioni subacquee devono essere previamente marcati con apposita targhetta identificativa, conforme al seguente modello:

DENOMINAZIONE IDENTIFICATIVA DELLA DITTA	
012 L	
PERSONE TRASPORTABILI N. MAX:	09
CIRCONDARIO MARITTIMO DI MESSINA	

La suddetta targhetta dovrà avere le seguenti caratteristiche:

- forma rettangolare e dimensioni non inferiori a cm 17 (diciassette) x 10 (dieci);
- realizzata in metallo antiossidante o comunque in materiale resistente agli urti, alla corrosione ed agli agenti meteo-marini (in caso di deterioramento o scarsa leggibilità dovrà essere immediatamente sostituita);
- posizionata sul natante, in luogo ben visibile dall'esterno, per eventuali controlli di polizia marittima, sia dai passeggeri;
- fissata solidalmente allo scafo, in modo che la stessa non possa essere facilmente asportata o danneggiata;
- deve riportare in caratteri chiaramente leggibili, adeguatamente proporzionati:

- la dicitura **"CIRCONDARIO MARITTIMO DI MESSINA"**.
- la **denominazione identificativa** del soggetto esercitante l'attività commerciale in questione, come specificata nella Comunicazione di Inizio Attività, di altezza comunque non inferiore a cm 1;
- il **numero identificativo** di due cifre assegnato al natante, come da allegato 1 del D.M. 1° settembre 2021, seguito dalla lettera "L", "N", "LN" o "SUB", a seconda che si tratti di natante destinato alla sola locazione, al solo noleggio o ad entrambe le attività o ad appoggio subacquei sportivi. Il numero e le lettere dovranno essere di dimensioni inferiori a cm 2,5;
- il **numero massimo** delle persone che possono essere trasportate (ovverosia imbarcate), incluso l'equipaggio. Tale numero dovrà essere riportato in cifre ben marcate, di altezza non inferiore a cm 1,5.

e) il locatore/noleggiante deve prestare una tempestiva assistenza alle unità locate/noleggiate ed a tutte le persone a bordo e deve prontamente informare telefonicamente dell'intervento la Sala Operativa dell'Autorità Marittima;

3. L'attività può avere inizio dalla data di presentazione della comunicazione di inizio attività corredata dalla documentazione di cui ai precedenti periodi. Acquisita la documentazione di cui ai punti precedenti, l'Autorità Marittima verifica la correttezza e la completezza di quanto dichiarato nella comunicazione di inizio attività e, se regolare, appone il proprio visto restituendone copia tramite PEC o in formato cartaceo all'operatore commerciale richiedente. La comunicazione di cui al comma precedente, debitamente vistata dall'Autorità Marittima deve essere conservata presso la sede dell'operatore commerciale ed in copia fotostatica a bordo di ogni natante unitamente agli altri documenti previsti;
4. La comunicazione debitamente vistata dall'Autorità marittima, sostituisce gli adempimenti ex art. 68 del Codice della Navigazione;



5. L'osservanza delle disposizioni recate nel presente Capo non esonera l'interessato, che intenda svolgere detta attività, dal doversi munire di autorizzazioni, licenze, nulla osta, ecc., di competenza di altre amministrazioni;
6. La documentazione di cui ai precedenti punti dovrà essere sempre in corso di validità, eventuali modifiche e/o variazioni rispetto a quanto presentato dovranno essere comunicate nell'immediatezza all'Autorità marittima. L'inosservanza di tale adempimento può comportare l'avvio del procedimento di sospensione dell'attività.

CAPO VI

DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ SUBACQUEE NON PROFESSIONALI

Articolo 14 - Campo di applicazione, definizioni, esclusioni, normativa richiamata

1. Il presente Capo disciplina lo svolgimento delle attività subacquee non professionali, compiute in apnea, con apparecchi ausiliari di respirazione, con maschera e tubo di respirazione (c.d. "snorkeling"), nelle acque del circondario marittimo di Messina, che si estende dal comune di Giardini Naxos (foce Alcantara) a quello di Messina (foce torrente Gallo);
2. Per il combinato disposto degli articoli 2, 27, comma 5 e 6, e 65, comma 1 lett. g), del Codice e degli articoli 90 e 91 del DM 146/2008, si ha utilizzo dell'unità da diporto, quale appoggio alle immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo di cui al presente Capo, in caso di:
 - a) presenza a bordo di attrezzatura destinata all'immersione dei subacquei imbarcati o dell'attrezzatura destinata all'attività di snorkeling guidato (c.d. *seawatching*) (maschera, aeratore, pinne, etc);
 - b) presenza a bordo delle dotazioni indicati agli articoli 90 e 91 del sopra citato DM;
 - c) presenza a bordo delle documentazioni nonché delle dotazioni aggiuntive previste dal presente Capo.
3. La mancanza di una sola delle condizioni di cui al comma 2 nonché la presenza a bordo di passeggeri non esercitanti le predetti attività, può determinare la presunzione di utilizzo dell'unità impiegata dal Centro, in attività commerciale di noleggio a terzi con conseguenziale applicazione della relativa disciplina.

Articolo 15 - Comunicazione di inizio attività per l'utilizzo di natanti da diporto per appoggio alle immersioni subacquee

1. L'utilizzo di natanti da diporto ai fini di appoggio alle immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo è disciplinato dal D.M. 1° settembre 2021 del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili e dal presente Capo;
2. In linea con quanto previsto dall'articolo 8 del D.M. 1° Settembre 2021 i centri di immersione, circoli associazioni e ONLUS, aventi stabile organizzazione nel territorio dell'Unione Europea, che intendano utilizzare i natanti in appoggio alle immersioni subacquee, nel Circondario Marittimo di Messina, devono presentare, apposita comunicazione di inizio attività resa ai sensi del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, conforme al modello di cui all'Allegato 1 del DM 1° settembre 2021 (**allegato 1**) secondo le seguenti modalità:
 - a) tramite PEC all'indirizzo cp-messina@mit.gov.it se effettuate secondo quanto previsto dall'art. 38 del DPR n. 445/2000 e dall'art. 65 D. Lgs. n. 82/2005;
 - b) presso la Sezione Proprietà Navale, Diporto e Patenti della Capitaneria di porto di Messina;
 - c) presso l'Ufficio locale marittimo di Giardini relativamente alle sole ditte che dichiarano base di imbarco nel Comune di Giardini Naxos. L'ufficio locale marittimo di Giardini trasmetterà la predetta documentazione alla Capitaneria di porto di Messina dopo averne curato la regolarità.

3. oltre ad attenersi a tutte le prescrizioni contenute nel decreto ministeriale 1° settembre 2021, il richiedente dovrà osservare le seguenti ulteriori prescrizioni a carattere prettamente locale, giusta disposizione contenuta nell'articolo 27, comma 9, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171:
 - a) allegare, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, nella quale si attesti che il natante da diporto o la moto d'acqua è di esclusiva proprietà della Ditta, indicando la data e il luogo di acquisto nonché le generalità del venditore o comunque la disponibilità giuridica dello stesso;
 - b) trasmettere alla Capitaneria di porto di Messina annualmente, e comunque prima dell'inizio dell'attività, idonea documentazione comprovante la regolarità del luogo di ormeggio del natante quando non in servizio. Il mancato adempimento di quanto richiesto, comporterà all'avvio del procedimento di sospensione dell'attività;
 - c) il natante utilizzato come appoggio alle immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo dovrà essere previamente marcato con apposita targhetta identificativa, conforme al modello previsto dall'articolo 13 comma 2 lettera d) del presente Regolamento;
4. L'attività può avere inizio dalla data di presentazione della comunicazione di inizio attività corredata dalla documentazione di cui ai precedenti periodi. Acquisita la documentazione di cui ai punti precedenti, l'Autorità Marittima verifica la correttezza e la completezza di quanto dichiarato nella comunicazione di inizio attività, e, se regolare, appone il proprio visto restituendone copia tramite PEC o in formato cartaceo all'operatore commerciale richiedente. La comunicazione di cui al comma precedente, debitamente vistata dall'Autorità Marittima deve essere conservata presso la sede dell'operatore commerciale ed in copia fotostatica a bordo di ogni natante unitamente agli altri documenti previsti
 - a) La comunicazione debitamente vistata dall'Autorità marittima, sostituisce gli adempimenti ex art. 68 del codice della navigazione;
 - b) Gli operatori di assistenza subacquea curano la tenuta di un registro conforme all'ALLEGATO 2 al presente Regolamento, che andrà vidimato dall'Autorità Marittima;
 - c) L'osservanza delle disposizioni recate nel presente Capo non esonera l'interessato, che intenda svolgere detta attività, dal doversi munire di autorizzazioni, licenze, nulla osta, ecc., di competenza di altre amministrazioni;
 - d) La documentazione di cui ai precedenti punti dovrà essere sempre in corso di validità, eventuali modifiche e/o variazioni rispetto a quanto presentato dovranno essere comunicate nell'immediatezza all'Autorità marittima. L'inosservanza di tale adempimento può comportare l'avvio del procedimento di sospensione dell'attività.

Articolo 16 - modalità di svolgimento dell'attività subacquea

1. Al fine di intraprendere una sicura attività subacquea, gli interessati devono, in relazione al proprio stato e alle capacità natatorie, valutare le condizioni meteorologiche e del mare presenti nella zona (prendendo visione anche dei bollettini meteo), con particolare riferimento all'andamento del moto ondoso e della corrente, nonché della visibilità, della temperatura e della profondità delle acque. Inoltre è consigliabile informare qualcuno che rimane a terra circa l'attività subacquea che si intende effettuare, specificando la zona di mare interessata e l'ora di previsto rientro. Il subacqueo che utilizza apparecchi ausiliari di respirazione deve essere in possesso di idoneo brevetto e deve operare entro i limiti previsti nel medesimo, mantenendo in efficienza le attrezzature per l'immersione, comprese quelle di riserva;
2. chi intraprende l'attività subacquea, qualunque sia la finalità dell'immersione (organizzata, guidata, didattica, individuale), ha l'obbligo di segnalarsi quando opera con autorespiratore oppure si trovi al di fuori delle acque riservate alla balneazione, adottando i segnali prescritti dall'art. 91 del D.M. 29 Luglio 2008 n. 146 nonché dall'art. 130 del D.P.R. 2 Ottobre 1968, n. 1639, che devono pertanto intendersi qui integralmente richiamati. In particolare:
 - a) durante le ore diurne, da una bandiera rossa con diagonale bianca, posizionata su di un galleggiante ovvero issata sull'eventuale unità navale di appoggio, visibile a non meno di 300 metri di distanza; se il subacqueo è accompagnato da mezzo nautico, la bandiera deve essere issata sullo stesso mezzo;

- b) nel caso in cui all'attività partecipino più subacquei, è sufficiente un solo segnalamento a condizione che tutti i partecipanti rimangano in gruppo e operino entro il raggio di 50 metri dalla verticale del medesimo. Ciascun subacqueo deve essere dotato di un pedagno o pallone di superficie gonfiabile, di colore ben visibile e munito di sagola di almeno 5 metri, da utilizzare, prima di risalire in superficie, esclusivamente per cause tecniche o di forza maggiore in caso di separazione dal gruppo. Non è consentito un uso sistematico del pedagno o pallone gonfiabile trattandosi di dotazioni di emergenza e non di segnalamento alternativo;
 - c) qualora l'attività venga esercitata nelle ore notturne o in condizioni di scarsa visibilità, da una luce lampeggiante gialla, visibile, a giro di orizzonte, ad una distanza non inferiore a 300 metri e posizionata su di un galleggiante ovvero sistemata sull'eventuale unità navale di appoggio. Inoltre, ogni subacqueo deve essere altresì munito almeno di una pila personale e di una luce stroboscopica.
3. Qualora venga utilizzata un'unità navale di appoggio è necessario che:
- a) la stessa sia armata ed equipaggiata in relazione alla tipologia dell'unità impiegata ed alla navigazione da effettuarsi;
 - b) a bordo sia sempre presente almeno una persona pronta ad intervenire e in grado di eseguire manovre e comunicazioni di emergenza;
 - c) il numero massimo di persone/portata sia quello risultante dai documenti di omologazione,
 - d) vengano esposti a bordo dell'unità i segnalamenti diurni e notturni prescritti, in base alla lunghezza della stessa, dalla convenzione internazionale per la prevenzione degli abbordi in mare (COLREG 1972);
 - e) l'ancoraggio dell'unità sia realizzato in modo da poter essere filato prontamente in emergenza, segnalando, ove necessario, il punto d'ormeggio in superficie con un galleggiante;
 - f) nelle immersioni notturne, deve essere filata, ad almeno una profondità di 5 metri dalla superficie, una cima con assicurata una luce stroboscopica.
4. L'attività subacquea non può essere esercitata:
- a) ad una distanza inferiore a 200 metri dalle imboccature dei porti, dalle unità navali all'ancora, dagli impianti di acquacoltura e dalle reti da posta;
 - b) ad una distanza superiore a 50 metri dalla verticale dell'unità navale di appoggio o dal segnalamento di cui al precedente punto 2 del presente articolo;
 - c) negli ambiti portuali;
 - d) nelle zone di mare:
 - interdette alla balneazione;
 - interessate dalla presenza di residui bellici;
 - interessate da presenza di relitti o beni archeologici sommersi, di cui alla propria Ordinanza, se effettuata con apparecchi respiratori;
 - individuate con provvedimenti dell'autorità marittima competente per territorio.

Articolo 17 - immersioni guidate e didattiche

1. Tutti coloro che esercitano o intendono esercitare attività subacquee di cui all'articolo 7 della Legge Regionale n° 8 del 03.05.2004 e relativo decreto di attuazione, citati in premessa, oltre alle prescrizioni di cui ai precedenti articoli, devono, in relazione ai casi, attenersi alla disciplina del presente articolo;
2. Gli organizzatori di attività didattica per il conseguimento di brevetti, devono comunicare alla Autorità Marittima competente in relazione al luogo di immersione, almeno 24 ore prima dell'inizio delle operazioni di immersione, le seguenti informazioni, su modello conforme all'ALLEGATO 3 alla presente ordinanza:
 - a) data, ora e luogo dell'immersione;
 - b) tipologia dell'immersione;
 - c) elenco completo delle guide/istruttori subacquei, con l'indicazione dei brevetti posseduti;

- d)** individuazione della più vicina camera iperbarica, nonché le procedure di allarme e trasporto alla stessa;
- e)** elenco completo dei partecipanti, con l'indicazione dei brevetti posseduti o da conseguire;
- f)** estremi della copertura assicurativa per le guide/istruttori e partecipanti;
- g)** nel caso di utilizzo di un'unità navale di appoggio, i dati della stessa, compresi quelli della copertura assicurativa.

Tali informazioni, oltre ad essere riportate in un apposito registro istituito a tale scopo, devono essere in possesso dell'istruttore subacqueo, responsabile dell'immersione e del conduttore dell'unità navale di appoggio;

- 3.** Per le immersioni didattiche, ciascun istruttore può accompagnare un numero di allievi secondo gli standard stabiliti dall'Agenzia/Federazione di appartenenza. È responsabilità della guida/Istruttore diminuire questo rapporto, in funzione delle condizioni meteo, della visibilità in acqua e dell'abilità dei partecipanti. Prima di ogni immersione l'istruttore deve illustrare, agli allievi, le regole, le modalità, le tecniche e ogni altra nozione necessaria per svolgere in sicurezza l'attività subacquea didattica programmata.
- 4.** Per le immersioni guidate, l'accompagnatore, deve:
 - a)** operare entro i limiti previsti dal brevetto posseduto;
 - b)** condurre un numero di subacquei non superiore a sei unità. È responsabilità della guida/Istruttore diminuire questo rapporto, in funzione delle condizioni meteo, della visibilità in acqua e dell'abilità dei partecipanti, rispettando comunque i limiti di profondità stabiliti dal brevetto posseduto dai partecipanti all'immersione, ovvero, in caso di brevetti di diverso grado, rispettando il limite di profondità previsto dal grado inferiore;
 - c)** prima di ogni immersione, illustrare ai partecipanti le regole, le modalità e le tecniche dell'attività subacquea programmata, mostrando, ove necessario, anche delle foto o riprese dei siti da visitare;
 - d)** comunicare via radio o via telefonica alla sala operativa della Capitaneria di porto l'effettivo inizio dell'immersione, la zona di mare interessata, il numero totale dei partecipanti, l'eventuale presenza di unità e/o personale in assistenza, nonché l'effettiva conclusione delle immersioni.
- 5.** Nel caso in cui le immersioni subacquee guidate o didattiche vengano svolte nei pressi dei relitti o beni archeologici sommersi, autorizzate ai sensi della propria Ordinanza, la guida/istruttore deve far mantenere i partecipanti sempre all'esterno dei relitti/beni e, comunque, ammettere l'avvicinamento con la massima prudenza e solo per l'osservazione degli stessi. In tali casi, dovrà essere comunque effettuata l'apposita comunicazione di cui all'allegato 1.
- 6.** Per tutta la durata dell'immersione, sia essa didattica o di guidata, devono essere prontamente disponibili ed in perfetto stato di efficienza:
 - a)** una bombola di riserva, da almeno 10 litri, ogni cinque subacquei, munita di doppio erogatore o dispositivi per l'erogazione dell'aria dalla superficie, posizionata, nel caso di immersioni con un'unità navale appoggio, a bordo della stessa ovvero ad una profondità di almeno 5 metri;
 - b)** in caso di immersioni che prevedono soste di decompressione obbligatorie, in sostituzione della predetta bombola di riserva, è richiesta una stazione di decompressione, dotata di un sistema di erogazione di gas respirabile in grado di garantire l'esecuzione delle ultime due tappe di decompressione ad ogni subacqueo impegnato in tale tipo di immersione;
 - c)** una unità per la somministrazione di ossigeno con caratteristiche conformi al D.M. 146 art.90 comma 1 lettera C, cioè alla norma EN14467 (bombola in grado di assicurare erogazione continua di ossigeno con il flusso di 15 l/min, per almeno 20 min).
 - d)** per ogni subacqueo un dispositivo sonoro per richiamare l'attenzione di eventuali unità in transito;
 - e)** una cima di lunghezza sufficiente al recupero del subacqueo, nonché la presenza di una persona abilitata al primo soccorso subacqueo (ovvero anche una sola persona, qualora sia in possesso di entrambi i requisiti);

- f) una cassetta di pronto soccorso conforme alla tabella A allegata al decreto del Ministero della Sanità 25/05/1988, n°279 e una maschera di insufflazione, indipendentemente dalla navigazione effettivamente svolta;
 - g) un apparato ricetrasmittente ad onde metriche (VHF), anche portatile, indipendentemente dalla navigazione effettivamente svolta.
 - h) Un telefono portatile con i numeri per le chiamate di emergenza
7. A bordo dell'unità navale eventualmente impiegata nelle immersioni, non devono essere forniti ulteriori servizi diversi dal trasporto e dal supporto tecnico ai subacquei.
8. Nel caso di utilizzo di unità da diporto quale mezzi navali di appoggio, gli stessi saranno soggetti alle prescrizioni di cui al precedente art. 15.

Articolo 18 – attività di snorkeling guidato condotta dai centri di immersione

Nelle acque del circondario marittimo di Messina, le attività consistenti nel fornire servizi di snorkeling guidato (*c.d. seawatching*) sono subordinate all'osservanza, delle prescrizioni di cui ai precedenti articoli per quanto applicabili e dei seguenti ulteriori adempimenti:

1. Ogni istruttore subacqueo/guida subacquea non potrà guidare in attività più di **12 (dodici)** praticanti lo snorkeling quando si operi in condizione di buona visibilità e non più di **6 (sei)** praticanti quando si operi in ore notturne e in condizioni di scarsa visibilità;
2. Ogni istruttore subacqueo/guida subacquea, qualora supervisioni il gruppo da terra o dal mezzo nautico di appoggio, dovrà monitorare i partecipanti tutto il tempo dell'attività e dovrà essere in grado di intervenire rapidamente in caso di emergenza. Nel caso in cui segua i praticanti in acqua, dovrà essere facilmente riconoscibile dagli stessi e dovrà rimanere vicino al gruppo al fine di intervenire rapidamente in caso di emergenza;
3. In caso di complementarietà tra attività di snorkeling guidato (*c.d. seawatching*) e di immersioni subacquee, il gruppo dovrà essere considerato come formato da due sottogruppi e pertanto questi ultimi soggiaceranno alle rispettive discipline;
4. I praticanti attività di snorkeling guidato (*c.d. seawatching*) dovranno essere sempre accompagnati da almeno un mezzo nautico di appoggio fuori dalle acque riservate alla balneazione
5. Le organizzazioni didattiche e i centri di immersione aventi stabile organizzazione nel territorio comunitario, che intendano fornire nell'ambito di questo Circondario Marittimo servizi di snorkeling guidato (*c.d. seawatching*) a scopo turistico o sportivo, utilizzando come unità di appoggio natanti da diporto stazionanti in questo Circondario Marittimo, devono uniformarsi alle disposizioni di cui al precedente art. 15 e al D.M. 1° settembre 2021 concernenti l'utilizzo commerciale di natanti da diporto.

Articolo 19 – eventi di rilievo, rinvii e deroghe

1. Qualora il subacqueo dovesse fortuitamente rinvenire o avvistare reperti di interesse archeologico, scientifico e storico o relitti di navi non segnalati, deve immediatamente informare la locale autorità marittima.
2. Nei casi di rinvenimenti di ordigni esplosivi o presunti tali lungo gli arenili e in mare, il subacqueo non deve toccare l'oggetto, deve mantenersi a debita distanza dallo stesso, indicando i punti di riferimento per la successiva individuazione, informando immediatamente la locale autorità marittima.
3. L'ecosistema marino/costiero deve essere sempre tutelato. Quindi tutte le attività subacquee devono essere esercitate nel rispetto delle norme in materia di tutela ambientale.
4. Le attività subacquee professionali sono disciplinate da specifica Ordinanza emanata dalla Capitaneria di Porto – Autorità Marittima dello Stretto di Messina;

5. Le attività subacquee che comunque esulano dalle finalità ludico diportistiche sono soggetta ad autorizzazione della Capitaneria di Porto – Autorità Marittima dello Stretto di Messina.
6. La presente ordinanza non si applica alle immersioni subacquee del personale del Corpo delle Capitanerie di porto, delle Forze armate e di polizia, dei Corpi dello Stato e dei servizi di emergenza e soccorso.

CAPO VII - PESCA SPORTIVA SUBACQUEA

Articolo 20 - Divieti e limiti

1. L'attività di pesca sportiva subacquea è disciplinata dagli artt. 128-bis e ss. del DPR 1639/1968, dal DM 249/1987 e dal D.lgs. 4/2012.
2. Salvo quanto previsto nelle pertinenti disposizioni dei regolamenti di sicurezza del porto di Messina e degli altri porti del circondario, è fatto divieto di esercitare la pesca subacquea sportiva all'interno dei porti, nei pressi delle loro imboccature, attraversando ovvero seguendo le rotte di accesso per l'entrata e l'uscita dai porti stessi;
3. Ai sensi del dispaccio n. 221947 in data 28.06.2002 del Ministero delle Politiche agricole e forestali e del dispaccio n. 9184 in data 23.01.2008, come richiamato al punto d. del Dispaccio n. 55215 in data 09.06.2008, entrambi del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto, l'utilizzazione di attrezzature diverse da quelle previste dagli artt. 128 bis e ss. del DPR 1639/1968, poiché comprovanti condotte di pesca antisportive ed antiecolgiche (ad es. impiego, nella pesca subacquea, di propulsori anche subacquei - c.d. *maialini* - per farsi trainare velocemente alla ricerca della preda da arpionare), è consentito esclusivamente a scopo sperimentale e subordinatamente ad autorizzazione ministeriale;
4. Se per raggiungere la zona di mare in cui è consentita tale attività è necessario dover attraversare a nuoto zone frequentate da bagnanti o prioritariamente riservate alla balneazione, l'interessato deve assicurare il fucile, in posizione di non armamento, al segnalamento di cui all'art. 130 DPR 1639/1968 per tutta la durata del trasferimento stesso. È consentito tenere il fucile in posizione di armamento solo durante l'esercizio dell'attività di pesca sportiva subacquea;
5. Durante la stagione balneare, dalle ore 09:00 alle ore 19:00, la pesca può essere esercitata solo oltre 250 metri dalla costa;

CAPO VIII - DISCIPLINA PARTICOLARE DELL'IMPIEGO E CIRCOLAZIONE DEGLI ACQUASCOOTER O MOTO D'ACQUA E SIMILARI

Articolo 21 - Prescrizioni generali

1. L'attività disciplinata nel presente Capo è altresì soggetta, per quanto applicabile, alle disposizioni previste nel Capo I del presente Regolamento.
2. L'esercizio dell'attività di locazione di moto d'acqua da parte di società sportive, scuole, sodalizi nautici, circoli sportivi, associazioni (anche senza finalità di lucro o Onlus), imprese societarie ovvero individuali indifferentemente a favore di propri associati ovvero per conto terzi, a mezzo di unità locate al pubblico, è subordinato all'osservanza delle condizioni riportate anche nel Capo V.





3. I soggetti di cui al comma 2 che svolgono tale attività erogando servizi a terzi, con ovvero senza fine di lucro, sono ritenuti direttamente responsabili dell'efficienza e della sicurezza dei mezzi utilizzati, nonché devono avere la copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi, estesa a favore dell'utilizzatore e dell'eventuale altra persona a bordo per gli infortuni e i danni subiti in occasione o in dipendenza dell'attività stessa.

Articolo 22 - Requisiti e condizioni

1. Ai sensi di quanto stabilito dall'art. 39 comma 1, lettera a), del Codice per la condotta delle moto d'acqua e mezzi simili è richiesto il possesso della patente nautica.
2. Il numero di persone da imbarcare, compreso il conduttore, non può superare quello stabilito dal certificato di omologazione ovvero dalla dichiarazione di conformità CE.

Articolo 23 - Limiti e divieti

1. Salvo che non sia espressamente vietato, al conduttore di moto d'acqua è consentito:
 - a) durante la stagione balneare:
 - (1) il varo, l'alaggio, la partenza e l'arrivo dai porti del circondario e dai corridoi di lancio di cui al Capo III;
 - (2) la navigazione nei predetti porti e corridoi a velocità tale da mantenere lo scafo in dislocamento e comunque non superiore ai tre nodi;
 - b) al di fuori della stagione balneare:
 - (1) il varo, l'alaggio, la partenza e l'arrivo da qualsiasi punto della costa;
 - (2) la navigazione a velocità tale da mantenere lo scafo in dislocamento sino al raggiungimento della distanza minima dalla costa non inferiore a metri trecento.
2. Nelle zone ove non esistano i corridoi di lancio, durante la stagione balneare, l'attraversamento della fascia di mare prioritariamente riservata alla balneazione deve avvenire con rotta perpendicolare alla costa e senza uso del motore.
3. Se la moto d'acqua opera in qualità di battello di servizio ("tender"), può navigare alle condizioni previste dall'art. 56 del DM 146/2008 ed entro il raggio di un miglio dall'unità al cui servizio è posta.
4. Fermo restando quanto sopra disposto, è vietato condurre la moto d'acqua:
 - a) per gareggiare in velocità;
 - b) per trainare lo sciatore nautico, il paracadutista ascensionale, il galleggiante gonfiabile (c.d. banana-boat e simili), il praticante lo snorkeling ed in genere per esercitare il traino di cose o persone salvo espressa autorizzazione dell'autorità competente;
 - c) al fine di prevenire situazioni di pericolo o di intralcio alla navigazione, per seguire a distanza inferiore a quella minima di sicurezza, sul solco ondoso lasciato dietro di sé, le unità trainanti sciatori nautici, le unità svolgenti attività di traino di paracadute ascensionale o di traino di galleggianti in genere, le persone che praticino il kitesurf o il windsurf. Per distanza minima di sicurezza si intende quella distanza che consente al conduttore della moto d'acqua di evitare in sicurezza qualsiasi persona in caso di caduta in mare;
 - d) per navigare:
 - (1) a distanza inferiore a metri 200 da navi mercantili o galleggianti (metri 500 se unità militari), anche quando siano alla fonda;
 - (2) a distanza inferiore a metri cento dai galleggianti o unità che segnalino la presenza di subacquei nonché dai segnali da pesca, dagli impianti di pesca marittima ovvero da qualunque installazione fissata o ancorata al fondo marino;
 - (3) durante la stagione balneare, a distanza dalla costa inferiore a metri quattrocento;
 - (4) al di fuori della stagione balneare, a distanza dalla costa inferiore a metri trecento;
 - (5) a distanza superiore a un miglio dalla costa ovvero dall'unità madre al cui servizio è la moto d'acqua stessa è posta in qualità di battello di servizio ("tender");
 - (6) nel periodo notturno;
 - (7) oltre i limiti previsti dalla relativa categoria di progettazione CE;

- (8) nelle zone di mare vietate con provvedimento legalmente dato dall'autorità competente in materia di uso del demanio marittimo.
5. I limiti suddetti non esonerano il conduttore dall'obbligo, suggerito dalla perizia nautica e tenuto conto delle caratteristiche tecnico-nautiche del mezzo che sta conducendo, di mantenersi a distanze di sicurezza superiori in ragione di una qualunque circostanza contingente. La navigazione è condotta con diligenza e cautela tali da non compromettere la sicurezza della navigazione né la salvaguardia della vita umana in mare. Sono osservate le norme contenute nella Colreg 72.

Articolo 24 - Dispositivi di sicurezza

1. La moto d'acqua deve essere dotata di acceleratore a graduale ritorno automatico nonché di un dispositivo sul circuito di accensione che assicuri l'arresto automatico del motore in caso di caduta del conduttore. Quest'ultimo deve essere installato sul natante ed agganciato al conduttore; sono esenti da tale accorgimento le unità dotate di self-circling (blocca-sterzo con ritorno automatico).
2. Durante la navigazione, le persone a bordo non devono compromettere la stabilità del mezzo né assumere posizioni di guida scorrette.
3. Oltre alle prescrizioni dettate nel presente articolo, l'impresa che effettua la locazione della moto d'acqua deve munire i mezzi in dotazione di un apposito congegno di spegnimento a distanza, da utilizzare nel caso in cui il conducente osservi una condotta non regolamentare ovvero proceda in maniera tale da compromettere la sicurezza della navigazione.

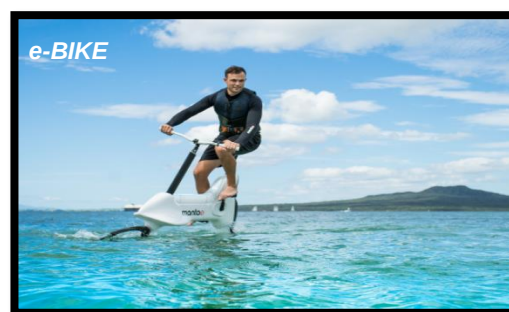
Articolo 25 - Dotazioni di salvataggio

1. Indipendentemente dalla distanza dalla costa in cui la navigazione è svolta il conduttore della moto d'acqua e le persone imbarcate devono indossare permanentemente un mezzo di salvataggio individuale (cintura di salvataggio), e un casco protettivo di tipo acquatico, secondo le caratteristiche indicate dalla Federazione Italiana Motonautica e, nel corso della stagione invernale, una muta o mutino idrorepellente.

CAPO IX - DISCIPLINA PARTICOLARE DELL'IMPIEGO DELL' E-BIKE

Articolo 26 - Prescrizioni generali

1. L'attività disciplinata nel presente Capo è altresì soggetta, per quanto applicabile, alle disposizioni previste nel Capo I del presente Regolamento.
2. L'esercizio dell'attività di locazione di e-bike da parte di società sportive, scuole, sodalizi nautici, circoli sportivi, associazioni (anche senza finalità di lucro o Onlus), imprese societarie ovvero individuali indifferentemente a favore di propri associati ovvero per conto terzi, a mezzo di unità locate al pubblico, è subordinato all'osservanza delle condizioni riportate anche nel Capo V.
3. I soggetti di cui al comma 2 che svolgono tale attività erogando servizi a terzi, con ovvero senza fine di lucro, sono ritenuti direttamente responsabili dell'efficienza e della sicurezza dei mezzi utilizzati, nonché devono avere la copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi, estesa a favore dell'utilizzatore e dell'eventuale altra persona a bordo per gli infortuni e i danni subiti in occasione o in dipendenza dell'attività stessa.





Articolo 27 - Requisiti e condizioni

1. per la condotta dell'e-bike è richiesta l'età minima di anni 16;
2. E' fatto obbligo per l'utilizzatore di munirsi di apposita polizza assicurativa prevedendo una idonea copertura per responsabilità civile verso terzi, avendo la competente Direzione generale per la vigilanza sulle Autorità di sistema portuale, il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne del Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili rilevato la possibilità tecnica di regolare la potenza di erogazione del motore su 7 diversi livelli di assistenza alla pedalata, graduandone via via l'intervento fino ad assicurare quasi interamente la propulsione;
3. E' fatto obbligo per l'utilizzatore di osservare tutte le disposizioni previste dal libretto di istruzioni, predisposto dal soggetto che commercializza il mezzo, con particolare riferimento ai dispositivi individuali di protezione;

Articolo 28 - Limiti e divieti

1. Salvo che non sia espressamente vietato, al conduttore dell'e-bike è consentito:
 - a) durante la stagione balneare il varo, l'alaggio, la partenza e l'arrivo dai corridoi di lancio di cui al Capo III;
 - b) al di fuori della stagione balneare il varo, l'alaggio, la partenza e l'arrivo da qualsiasi punto della costa;
2. Nelle zone ove non esistano i corridoi di lancio, durante la stagione balneare, l'attraversamento della fascia di mare prioritariamente riservata alla balneazione deve avvenire con rotta perpendicolare alla costa;
3. l'utilizzo del mezzo è consentito solo in ore diurne, con condizioni di mare assicurate fino al valore 2 della scala *Douglas* (altezza massima dell'onda di 0.5 metri)
4. l'utilizzo del mezzo è consentito fino a 1000 metri dalla costa, con divieto di navigazione entro la fascia di mare dedicata alla balneazione
5. Fermo restando quanto sopra disposto, è vietato condurre l'e-bike per navigare:
 - a) nei porti;
 - b) nel raggio di 100 metri dall'imboccatura dei porti o approdi e dalle strutture portuali
 - c) a distanza inferiore a metri 200 da navi mercantili o galleggianti (metri 500 se unità militari), anche quando siano alla fonda;
 - d) a distanza inferiore a metri cento dai galleggianti o unità che segnalino la presenza di subacquei nonché dai segnali da pesca, dagli impianti di pesca marittima ovvero da qualunque installazione fissata o ancorata al fondo marino;
 - e) durante la stagione balneare, a distanza dalla costa inferiore a metri quattrocento;
 - f) nel periodo notturno;
 - g) nelle zone di mare vietate con provvedimento legalmente dato dall'autorità competente in materia di uso del demanio marittimo.
6. I limiti suddetti non esonerano il conduttore dall'obbligo, suggerito dalla perizia nautica e tenuto conto delle caratteristiche tecnico-nautiche del mezzo che sta conducendo, di mantenersi a distanze di sicurezza superiori in ragione di una qualunque circostanza contingente. La navigazione è condotta con diligenza e cautela tali da non compromettere la sicurezza della navigazione né la salvaguardia della vita umana in mare. Sono osservate le norme contenute nella Colreg 72.

Articolo 29 - Dotazioni di salvataggio

Indipendentemente dalla distanza dalla costa in cui la navigazione è svolta il conduttore deve obbligatoriamente indossare un idoneo ausilio al galleggiamento, compatibile con le caratteristiche del mezzo in questione

CAPO X - DISCIPLINA PARTICOLARE DELL'IMPIEGO DELLE TAVOLE A VELA (WINDSURF)

Articolo 30 - Prescrizioni generali

1. L'attività disciplinata nel presente Capo è altresì soggetta, per quanto applicabile, alle disposizioni previste nel Capo I del presente Regolamento.
2. L'esercizio dell'attività di locazione di tavole a vela da parte di società sportive, scuole, sodalizi nautici, circoli sportivi, associazioni (anche senza finalità di lucro o Onlus), imprese societarie ovvero individuali indifferentemente a favore di propri associati ovvero per conto terzi, a mezzo di unità locate al pubblico, è subordinato all'osservanza delle condizioni riportate anche nel Capo V.
3. I soggetti che svolgono tale attività erogando servizi a terzi, con ovvero senza fine di lucro, sono ritenuti direttamente responsabili dell'efficienza e della sicurezza dei mezzi utilizzati, nonché devono avere, ove prescritto, la copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi estesa a favore dell'utilizzatore per gli infortuni e i danni subiti in occasione o in dipendenza dell'attività stessa.



Articolo 31 - Requisiti e condizioni, divieti e limiti

1. L'età minima per la conduzione dei windsurf è di 14 anni compiuti, ad eccezione dei casi previsti dall'art. 39, comma 4 del D.Lgs. 171/2005¹;
2. Durante la stagione balneare, l'attraversamento della fascia di mare prioritariamente riservata alla balneazione è consentito tramite l'utilizzo dei corridoi di lancio ovvero, in mancanza, seguendo una rotta perpendicolare alla linea di costa con vela abbassata. Il corridoio di lancio non può essere impegnato da più di due conduttori contemporaneamente, di cui uno in partenza ed uno in atterraggio. Il conduttore deve usare ogni accorgimento suggerito dalla perizia nautica al fine di evitare incidenti nonché di tenere rotte più possibili perpendicolari alla linea di costa.
3. La navigazione è consentita esclusivamente in orario diurno e con condizioni meteomarine tali da consentire, secondo una valutazione oggettiva del rischio, l'utilizzo in sicurezza della tavola a vela ed il sicuro rientro a terra in caso di emergenza.
4. Oltre al divieto di utilizzo della tavola a vela al di fuori del limite di cui all'art. 27, comma 3 lett. c), del Codice, con la tavola a vela è vietato:
 - a) gareggiare in velocità;
 - b) al fine di prevenire situazioni di pericolo o di intralcio alla navigazione, seguire a distanza inferiore a quella minima di sicurezza, sul solco ondosso lasciato dietro di sé, le unità svolgenti attività di traino di paracadute ascensionale o di traino di galleggianti in genere e

¹ Si prescinde dai requisiti di età di cui al comma 3, per la partecipazione all'attività di istruzione svolta dalle scuole di avviamento agli sport nautici gestite dalle federazioni nazionali e dalla Lega navale italiana, ai relativi allenamenti ed attività agonistica, a condizione che le attività stesse si svolgano sotto la responsabilità delle scuole ed i partecipanti siano coperti dall'assicurazione per responsabilità civile per i danni causati alle persone imbarcate ed a terzi

le persone che pratichino il kitesurf o il windsurf. Per distanza minima di sicurezza si intende quella distanza che consente al conduttore della tavola a vela di evitare in sicurezza qualsiasi persona in caso di caduta in mare;

c) navigare:

- (1) a distanza inferiore a metri 200 da navi mercantili o galleggianti (metri 500 se unità militari), anche quando siano alla fonda;
 - (2) a distanza inferiore a metri cento dai galleggianti o unità che segnalino la presenza di subacquei nonché dai segnali da pesca, dagli impianti di pesca marittima ovvero da qualunque installazione fissata o ancorata al fondo marino;
 - (3) durante la stagione balneare, a distanza inferiore a metri trecento dalle spiagge e dalle scogliere basse e metri 150 da scogliere e coste rocciose a picco sul mare;
 - (4) a distanza superiore ad un miglio dalla costa;
 - (5) nel periodo notturno;
 - (6) nelle zone di mare vietate con provvedimento legalmente dato dall'autorità competente in materia di uso del demanio marittimo.
5. Salvo quanto previsto nelle pertinenti disposizioni dei regolamenti di sicurezza del porto di Messina e degli altri porti del circondario, al conduttore della tavola a vela è fatto divieto di navigare all'interno dei porti, nei pressi delle loro imboccature, attraversando ovvero seguendo le rotte di accesso per l'entrata e l'uscita dai porti stessi.
6. I limiti suddetti non esonerano il conduttore dall'obbligo, suggerito dalla perizia nautica e tenuto conto delle caratteristiche tecnico-nautiche del mezzo che sta conducendo, di mantenersi a distanze di sicurezza superiori in ragione di una qualunque circostanza contingente. La navigazione è condotta con diligenza e cautela tali da non compromettere la sicurezza della navigazione né la salvaguardia della vita umana in mare. Sono osservate le norme contenute nella Colreg 72.

Articolo 32 - Dotazioni di sicurezza

1. La tavola a vela può essere utilizzata da una sola persona. L'eventuale persona trasportata deve, al pari del conduttore, indossare permanentemente una cintura di salvataggio omologata indipendentemente dalla distanza dalla costa in cui la navigazione è svolta (art. 54 DM 146/2008).

CAPO XI - DISCIPLINA PARTICOLARE DELL'IMPIEGO DELLE TAVOLE CON AQUILONE (KITESURF)

Articolo 33 - Prescrizioni generali

1. L'attività disciplinata nel presente Capo è altresì soggetta, per quanto applicabile, alle disposizioni previste nel Capo I del presente Regolamento.
2. L'esercizio dell'attività di locazione di kitesurf da parte di società sportive, scuole, sodalizi nautici, circoli sportivi, associazioni (anche senza finalità di lucro o Onlus), imprese societarie ovvero individuali indifferentemente a favore di propri associati ovvero per conto terzi, a mezzo di unità locate al pubblico, è subordinato all'osservanza delle condizioni riportate anche nel Capo V.



3. I soggetti che svolgono tale attività erogando servizi a terzi, con ovvero senza fine di lucro, sono ritenuti direttamente responsabili dell'efficienza e della sicurezza dei mezzi utilizzati, nonché devono avere, ove prescritto, la copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi estesa a favore dell'utilizzatore per gli infortuni e i danni subiti in occasione o in dipendenza dell'attività stessa.

Articolo 34 - requisiti e condizioni

1. L'uso del kitesurf è vietato ai minori di anni 16.
2. Chi utilizza il kitesurf:
 - a) deve munirsi di un attrezzo idoneo a recidere le cime in caso di emergenza;
 - b) deve assicurarsi che il kitesurf sia dotato di sistema per lo sgancio rapido di emergenza (simile a quello in uso per lo sci nautico) che, permettendo l'apertura dell'ala e quindi di "sventarla" con l'effetto di depotenziarla, consenta al conduttore l'arresto e lo sganciamento del mezzo nonché di abbandonarlo in caso di necessità;
 - c) indossa un mezzo individuale di salvataggio, indipendentemente dalla distanza dalla costa;
3. È obbligatorio collegare le cime (cd. linee) solo al momento della partenza nonché di scollegarle al momento dell'atterraggio.
4. Se si lascia il kitesurf incustodito, il possessore ovvero l'utilizzatore deve avere scollegato almeno un lato dell'ala e riavvolto completamente i cavi sulla barra di controllo (boma).
5. Il conduttore della tavola con aquilone deve indossare permanentemente una cintura di salvataggio omologata, indipendentemente dalla distanza dalla costa in cui la navigazione è effettivamente svolta.

Articolo 35 - Divieti e limiti

1. Con il kitesurf è vietato:
 - a) gareggiare in velocità;
 - b) al fine di prevenire situazioni di pericolo o di intralcio alla navigazione, seguire a distanza inferiore a quella minima di sicurezza, sul solco ondosso lasciato dietro di sé, le unità trainanti sciatori nautici, le unità svolgenti attività di traino di paracadute ascensionale o di traino di galleggianti in genere, le persone che pratichino il kitesurf o il windsurf. Per distanza minima di sicurezza si intende quella distanza che consente al conduttore della tavola con aquilone di evitare in sicurezza qualsiasi persona in caso di caduta in mare;
 - c) esercitare l'attività:
 - (1) a distanza inferiore a metri duecento da navi mercantili o galleggianti (metri 500 se unità militari), anche quando siano alla fonda;
 - (2) a distanza inferiore a metri cento dai galleggianti o unità che segnalino la presenza di subacquei nonché dai segnali da pesca, dagli impianti di pesca marittima ovvero da qualunque installazione fissata o ancorata al fondo marino;
 - (3) durante la stagione balneare, a distanza inferiore a metri trecento dalle spiagge e dalle scogliere basse e metri 150 da scogliere e coste rocciose a picco sul mare;
 - (4) a distanza superiore ad un miglio dalla costa;
 - (5) nel periodo notturno;
 - (6) nelle zone di mare vietate con provvedimento legalmente dato dall'autorità competente in materia di uso del demanio marittimo.
2. Durante la stagione balneare, l'attraversamento della fascia di mare prioritariamente riservata alla balneazione è consentito tramite i corridoi di lancio di cui al successivo articolo 21.
3. Salvo quanto previsto nelle pertinenti disposizioni dei regolamenti di sicurezza del porto di Messina e degli altri porti del circondario, al conduttore della tavola con aquilone è fatto divieto di navigare all'interno dei porti, nei pressi delle loro imboccature, attraversando ovvero seguendo le rotte di accesso per l'entrata e l'uscita dai porti stessi.



4. I limiti suddetti non esonerano il conduttore dall'obbligo, suggerito dalla perizia nautica e tenuto conto delle caratteristiche tecnico-nautiche del mezzo che sta conducendo, di mantenersi a distanze di sicurezza superiori in ragione di una qualunque circostanza contingente. La navigazione è condotta con diligenza e cautela tali da non compromettere la sicurezza della navigazione né la salvaguardia della vita umana in mare. Sono osservate le norme contenute nella Colreg 72.

Articolo 36 - Regole per prevenire gli abbordi in mare

1. Quando due unità "KITESURF" navigano con rotta di collisione (rilevamento costante e distanza decrescente), quella sopra - vento deve dare la precedenza sollevando il kite, e quella sotto - vento, a sua volta, ha l'obbligo di abbassare il kite;
2. Quando due unità "KITESURF" procedono nella stessa direzione, quella sopra- vento deve dare la precedenza a quella sotto - vento sollevando il kite e rallentando;
3. Quando un'unità "KITESURF" incrocia altra unità a vela deve dare la precedenza, a prescindere dalle mure, sollevando il kite e rallentando l'andatura;
4. Nella conduzione della tavola con aquilone deve essere tenuta una diligente condotta che non comprometta la sicurezza della navigazione né la salvaguardia della vita umana in mare.

Articolo 37 - Corridoi di lancio, partenza e arrivo a terra, regole di condotta

1. Il corridoio di lancio destinato esclusivamente al kitesurf ha le caratteristiche di cui al Capo III del presente Regolamento:
 - a) per ragioni di sicurezza dei conduttori delle tavole con aquilone e delle persone impegnate in attività connesse con gli usi del mare in zone adiacenti a quelle delimitate secondo le disposizioni contenute nel presente articolo, sono individuate due fasce di rispetto la cui ampiezza pari a metri dieci è misurata, su entrambi i lati, a partire dal margine più esterno, nel secondo tratto di cento metri verso mare del corridoio stesso;
 - b) tali fasce di sicurezza devono essere individuate da gavitelli di colore giallo, ad una distanza massima l'uno dall'altro di metri venti.
2. Nei corridoi di lancio di cui al presente articolo è vietata ogni altra attività diversa dalla navigazione con kitesurf.
3. Il soggetto autorizzato dall'autorità competente alla realizzazione del corridoio di lancio è responsabile del corretto posizionamento delle boe e corpi morti - segnaletica compresa - in base alle istruzioni sopra indicate ed alla rappresentazione grafica esemplificativa di seguito riportata:
4. Regole di condotta:
 - a) la partenza e il rientro devono avvenire con la tecnica del "body drag" (farsi trascinare dall'aquilone con il corpo in acqua fino ad una distanza di cento metri dalla battigia);
 - b) nei cento metri sopracitati è consentito il transito di un kitesurf per volta, con diritto di precedenza all'unità in fase di rientro;
 - c) l'impiego del corridoio è limitato alle manovre di atterraggio e partenza dalla spiaggia.

CAPO XII - DISCIPLINA PARTICOLARE DELL'IMPIEGO DELLE TAVOLE SOSPINTE DAL MOTO ONDOSONO (SURF, BODY SURF, BODYBOARD, SURF FOIL)

Articolo 38 - Prescrizioni generali

1. L'attività disciplinata nel presente Capo è altresì soggetta, per quanto applicabile, alle disposizioni previste nel Capo I del presente Regolamento.
2. L'esercizio dell'attività di locazione della tavola sospinta dal moto ondoso da parte di società sportive, scuole, sodalizi nautici, circoli sportivi, associazioni (anche senza finalità di lucro o Onlus), imprese societarie ovvero individuali indifferentemente a favore di propri associati ovvero per conto terzi, a mezzo di unità locate al pubblico, è subordinato all'osservanza delle condizioni riportate anche nel Capo V.
3. I soggetti che svolgono tale attività erogando servizi a terzi, con ovvero senza fine di lucro, sono ritenuti direttamente responsabili dell'efficienza e della sicurezza dei mezzi utilizzati, nonché devono avere, ove prescritto, la copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi, estesa a favore dell'utilizzatore per gli infortuni e i danni subiti in occasione o in dipendenza dell'attività stessa.



Articolo 39 - Requisiti e condizioni

1. L'età minima per la conduzione delle tavole sospinte dal moto ondoso è di 14 anni compiuti, ad eccezione dei casi previsti dall'art. 39, comma 4, del Codice, si prescinde dai requisiti di età per la partecipazione all'attività di istruzione svolta dai soggetti individuati all'art. 22 comma 2 e con le condizioni ivi previste.
2. la tavola utilizzata per il surf da onda deve essere assicurata al piede del surfista da idoneo laccio elastico (leash) con sistema di sgancio rapido e velcro
3. in caso di appendice foil sotto la tavola (surf- foil) l'utilizzo è consentito con una distanza di sicurezza di almeno 20 metri da bagnanti
4. La condotta della tavola sospinta dal moto ondoso è vietata:
 - a) al fine di prevenire situazioni di pericolo o di intralcio alla navigazione e balneazione, a distanza inferiore a quella minima di sicurezza da altra tavola sospinta dal moto ondoso. Per distanza minima di sicurezza si intende quella distanza che consente al conduttore della tavola sospinta dal moto ondoso di evitare in sicurezza chiunque in caso di caduta in mare;
 - b) durante la stagione balneare, nella fascia e negli orari prioritariamente riservati alla balneazione;
 - c) all'interno dei corridoi di lancio;
 - d) nel periodo notturno;
 - e) in luoghi dove sfocino fiumi, canali e collettori di qualunque genere;
 - f) all'interno dei porti e nei pressi delle loro imboccature;
 - g) nelle zone di mare vietate con provvedimento legalmente dato dall'autorità competente in materia di uso del demanio marittimo.
5. I divieti suddetti non esonerano il conduttore dall'obbligo, suggerito dalla perizia nautica e tenuto conto delle caratteristiche tecnico-nautiche del mezzo che sta conducendo, di mantenersi a distanze di sicurezza superiori in ragione di una qualunque circostanza contingente.

CAPO XIII - DISCIPLINA PARTICOLARE DELL'ESERCIZIO DELLO SCI NAUTICO

Articolo 40 - Prescrizioni generali

1. L'esercizio dello sci nautico, disciplinato dal DM 26.01.1960 e s.m.i. e dalle disposizioni di cui al presente Capo è altresì soggetto, per quanto applicabile, alle disposizioni previste nel Capo I del presente Regolamento.
- b. L'esercizio dell'attività di sci nautico da parte di società sportive, scuole, sodalizi nautici, circoli sportivi, associazioni (anche senza finalità di lucro o Onlus), imprese societarie ovvero individuali indifferentemente a favore di propri associati ovvero per conto terzi, a mezzo di unità noleggiate al pubblico, è subordinato all'osservanza delle condizioni riportate anche nel Capo V.
- c. I soggetti che svolgono tale attività erogando servizi a terzi, con ovvero senza fine di lucro, sono ritenuti direttamente responsabili dell'efficienza e della sicurezza dei mezzi utilizzati, nonché devono avere la copertura assicurativa, in conformità alle disposizioni e ai massimali previsti per la responsabilità civile, estesa a favore delle persone a bordo e di quelle trainate, per gli infortuni e i danni subiti in occasione o in dipendenza dell'attività stessa. La polizza assicurativa dell'unità trainante deve contemplare espressamente l'attività in parola con particolare riferimento alla copertura dei danni subiti dai terzi sia trasportati che trainati.



Articolo 41 - Requisiti e condizioni

1. Oltre ai requisiti ed alle condizioni previsti dal DM 26.01.1960 e s.m.i., nell'esercizio dell'attività di sci nautico si osservano le seguenti disposizioni:
 - a) il conduttore dell'unità trainante deve essere munito di patente nautica indipendentemente dalla potenza o cilindrata del propulsore installato a bordo dell'unità trainante;
 - b) il conduttore dell'unità trainante deve essere sempre assistito da una persona esperta nel nuoto il cui compito è anche quello di sorvegliare lo sciatore durante il traino. È responsabilità del titolare dell'attività ovvero, in mancanza, del conduttore assicurare la presenza a bordo della persona esperta nel nuoto.
 - c) lo sciatore deve avere almeno quattordici anni;
 - d) sull'unità trainante, oltre al conducente e alla persona esperta nel nuoto, può trovare posto un numero di occupanti che, sommato agli sciatori trainati, non sia superiore al limite massimo di persone trasportabili per detta unità.
 - e) ciascuna unità potrà trainare soltanto una persona per volta e durante le varie fasi dell'esercizio;
 - f) la distanza tra il mezzo nautico e lo sciatore non dovrà essere mai inferiore ai 12 (dodici) metri;
 - g) la distanza laterale di sicurezza tra il battello trainante uno sciatore e le altre unità dovrà essere superiore a quella del cavo di traino e comunque almeno il doppio della sua lunghezza;
 - h) la partenza ed il recupero dello sciatore nautico dovranno avvenire soltanto nelle acque libere da bagnanti e da unità e comunque oltre i 500 (cinquecento) metri dalla costa.
2. Oltre alle dotazioni di sicurezza e di salvataggio previste nel DM 26.01.1960 e nel DM 146/2008 e a prescindere dalla distanza dalla costa, a bordo dell'unità trainante deve essere sempre disponibile:



- a) un apparato radio VHF omologato, anche portatile, per le eventuali comunicazioni di assistenza o soccorso;
 - b) una gaffa;
 - c) per eventuale necessità di ogni sciatore trainato, un salvagente anulare pronto all'uso e munito di una sagola galleggiante di lunghezza non inferiore ai venti metri.
3. Ai fini della valutazione della idoneità del sistema di aggancio e rimorchio nonché dello specchio retrovisore convesso di cui all'art. 2, lett. c), del citato decreto ministeriale 26.01.1960, valgono le seguenti disposizioni:
- a) un sistema di aggancio e rimorchio è considerato idoneo se consente, in qualunque condizione di traino, lo sgancio rapido del cavo di traino in caso di emergenza;
 - b) uno specchio retrovisore convesso è considerato idoneo se consente al conduttore dell'unità trainante di avere la visuale dello sciatore trainato in qualunque condizione di traino.
4. Durante lo svolgimento dello sci nautico, lo sciatore deve indossare permanentemente un giubbotto di salvataggio omologato.

Articolo 42 - Divieti e limiti

1. Oltre a quanto previsto dal DM 26.01.1960 e s.m.i., ai fini dell'esercizio dello sci nautico è vietato:
- a) gareggiare in velocità;
 - b) al fine di prevenire situazioni di pericolo o di intralcio alla navigazione, seguire a distanza inferiore a quella minima di sicurezza, sul solco ondosso lasciato dietro di sé, le unità trainanti sciatori nautici, le unità svolgenti attività di traino di paracadute ascensionale o di traino di galleggianti in genere, le persone che pratichino il kitesurf o il windsurf. Per distanza minima di sicurezza si intende quella distanza che consente al conduttore dell'unità trainante ed allo sciatore nautico di evitare in sicurezza qualsiasi persona in caso di caduta in mare;
 - c) navigare e sciare:
 - (1) a distanza inferiore a metri 200 da navi mercantili o galleggianti (metri 500 se unità militari), anche quando siano alla fonda;
 - (2) a distanza inferiore a metri cento dai galleggianti o unità che segnalino la presenza di subacquei nonché dai segnali da pesca, dagli impianti di pesca marittima ovvero da qualunque installazione fissata o ancorata al fondo marino;
 - (3) durante la stagione balneare, a distanza inferiore a metri trecento dalle spiagge e dalle scogliere basse e metri 150 da scogliere e coste rocciose a picco sul mare;
 - (4) al di fuori della stagione balneare, a distanza inferiore a metri duecento da bagnanti e dalle scogliere o coste rocciose;
 - (5) nel periodo notturno;
 - (6) nelle zone di mare vietate con provvedimento legalmente dato dall'autorità competente in materia di uso del demanio marittimo.
2. Salvo quanto previsto nelle pertinenti disposizioni dei regolamenti di sicurezza del porto di Messina e degli altri porti del circondario, è fatto divieto di esercitare l'attività di sci nautico all'interno dei porti, nei pressi delle loro imboccature, attraversando ovvero seguendo le rotte di accesso per l'entrata e l'uscita dai porti stessi.
3. I limiti suddetti non esonerano il conduttore dall'obbligo, suggerito dalla perizia nautica e tenuto conto delle caratteristiche tecnico-nautiche del mezzo che sta conducendo, di mantenersi a distanze di sicurezza superiori in ragione di una qualunque circostanza contingente. La navigazione è condotta con diligenza e cautela tali da non compromettere la sicurezza della navigazione né la salvaguardia della vita umana in mare. Sono osservate le norme contenute nella Colreg 72.

CAPO XIV - DISCIPLINA PARTICOLARE DEL PARACADUTISMO ASCENSIONALE

Articolo 43 - Prescrizioni generali

1. L'attività disciplinata nel presente Capo è soggetta, per quanto applicabile, alle disposizioni previste nei Capi I del presente Regolamento e alle norme in materia di sci nautico, di cui al DM 26.01.1960 e s.m.i., cui si rimanda, anche per gli aspetti legati alla sicurezza della navigazione, giacché attività assimilata in base alla Circolare n. 254, serie II, titolo "Demanio marittimo", in data 19.07.1989, dell'allora Ministero della Marina mercantile.
2. L'esercizio dell'attività di paracadutismo ascensionale da parte di società sportive, scuole, sodalizi nautici, circoli sportivi, associazioni (anche senza finalità di lucro o Onlus), imprese societarie ovvero individuali indifferentemente a favore di propri associati ovvero per conto terzi, a mezzo di unità noleggiate al pubblico, è subordinato all'osservanza delle condizioni riportate anche nel Capo V.
3. I soggetti che svolgono tale attività erogando servizi a terzi, con ovvero senza fine di lucro, sono ritenuti direttamente responsabili dell'efficienza e della sicurezza dei mezzi utilizzati, nonché devono avere la copertura assicurativa, in conformità alle disposizioni e ai massimali previsti per la responsabilità civile, estesa a favore delle persone a bordo e di quelle trainate per gli infortuni e i danni subiti in occasione o in dipendenza dell'attività stessa. La polizza assicurativa delle unità trainanti deve contemplare espressamente l'attività in parola con particolare riferimento alla copertura dei danni subiti dai terzi sia trasportati che trainati.



Articolo 44 - Requisiti e condizioni

1. Oltre ai requisiti ed alle condizioni previsti dal DM 26.01.1960 e s.m.i., nell'esercizio dell'attività di paracadutismo ascensionale si osservano le ulteriori seguenti disposizioni:
 - a) il conduttore dell'unità trainante deve essere munito di patente nautica indipendentemente dalla potenza o cilindrata del propulsore installato a bordo dell'unità trainante;
 - b) il conduttore dell'unità trainante deve essere sempre assistito da una persona esperta nel nuoto il cui compito è anche quello di sorvegliare il paracadutista durante il traino. È responsabilità del titolare dell'attività ovvero, in mancanza, del conduttore assicurare la presenza a bordo della persona esperta nel nuoto;
2. L'unità adoperata per svolgere l'attività di paracadutismo ascensionale deve essere munita di una piattaforma poppiera solidale all'unità stessa e di un verricello in grado di far decollare ed appontare il paracadutista sulla predetta piattaforma.
3. Salvo il caso di unità attrezzata sin dall'origine con i dispositivi di cui al precedente comma 2, l'adeguamento successivo di unità esistente mediante l'aggiunta degli stessi rientra nella previsione di cui all'art. 51, comma 3, o 87, comma 1, del DM 146/2008.
4. Fatti salvi i divieti di cui al successivo art. 30, le fasi di decollo e appontaggio devono avvenire, soltanto nelle zone di mare consentite navigando con la prua rivolta verso la direzione di provenienza del vento.
5. Fermi restando i divieti di cui al successivo art. 44, durante la stagione balneare, l'attraversamento della fascia prioritariamente riservata alla balneazione, da parte dell'unità preposta al traino del paracadute, è possibile all'interno dei corridoi di lancio, alla velocità minima consentita per la manovra con scafo in dislocamento e comunque non superiore ai tre nodi, ovvero a remi in mancanza dei predetti corridoi. Al di fuori della stagione balneare, la partenza ed il rientro

- dell'unità a motore impiegata per il traino deve avvenire, di norma, in linea perpendicolare al profilo di costa e in zone non frequentate da bagnanti.
6. Durante le varie fasi dell'esercizio, la distanza tra l'unità trainante e il paracadutista deve essere non inferiore a metri dodici, salvo che nelle fasi del decollo ed appontaggio, durante le quali deve essere posta la massima cautela affinché il paracadutista non cada in acqua in prossimità della poppa dell'unità trainante.
 7. La distanza laterale tra l'imbarcazione trainante e qualsiasi altra unità in zona deve essere superiore alla distanza lineare del complesso "cavo-paracadute" trainato e comunque non inferiore a metri cinquanta;
 8. Il paracadute ascensionale non dovrà mai superare la quota di centoventi piedi (pari a metri 36,30).
 9. L'unità impegnata nell'attività di traino può trainare soltanto un paracadute omologato per l'utilizzo simultaneo di massimo due persone e non può svolgere contemporaneamente altra attività.
 10. Sull'unità trainante, oltre al conducente e alla persona esperta nel nuoto, può trovare posto un numero di occupanti che, sommato alle persone in attività di paracadutismo, non sia superiore al limite massimo di persone trasportabili per detta unità.
 11. L'unità trainante deve essere munita delle dotazioni di sicurezza previste dal DM 146/2008 recante il Regolamento di attuazione del Codice e, indipendentemente dalla distanza dalla costa:
 - a) di idoneo sistema di aggancio e rimorchio nonché di ampio specchio retrovisore convesso riconosciuti idonei dall'Autorità marittima, secondo i parametri di cui al precedente art. 26, comma 3;
 - b) di un dispositivo per l'inversione della marcia e la messa in "folle" del motore;
 - c) di una cassetta di pronto soccorso conforme a quanto previsto dalla Tabella D allegata al DM 279/1988 e s.m.i.;
 - d) una gaffa;
 - e) per eventuale necessità di ogni paracadutista trainato, di un salvagente anulare pronto all'uso e munito di una sagola galleggiante di lunghezza non inferiore ai venti metri;
 - f) di un apparato radio VHF omologato, anche portatile, per le eventuali comunicazioni di assistenza o soccorso.
 12. Durante lo svolgimento della predetta attività, è fatto obbligo al paracadutista di indossare permanentemente un giubbotto di salvataggio omologato.
 13. Il paracadute deve essere riconosciuto idoneo dai competenti organismi tecnici e l'imbragatura deve essere munita di un meccanismo di sgancio che consenta di liberare immediatamente il trainato in caso di necessità.
 14. Quando due o più paracadutisti ascensionali sono in fase di avvicinamento ad una medesima area per effettuarvi l'atterraggio, il paracadutista a quota superiore deve dare la precedenza a quello a quota inferiore.

Articolo 45 - Divieti e limiti

1. Durante l'esercizio dell'attività di paracadutismo ascensionale è vietato:
 - a) gareggiare in velocità con altra unità;
 - b) sorvolare qualsiasi tipo di unità, gli assembramenti di persone, nonché il lancio di oggetti di qualsiasi genere;
 - c) seguire a distanza inferiore a quella minima di sicurezza, sul solco ondoso lasciato dietro di sé, altre unità trainanti sciatori nautici, le unità svolgenti attività di traino di paracadute ascensionale o di traino di galleggianti in genere, le persone che pratichino il kitesurf o il windsurf. Per distanza minima di sicurezza si intende quella distanza che consente al conduttore dell'unità trainante di evitare in sicurezza qualsiasi persona in caso di caduta in mare;
 - d) navigare:
 - (1) a distanza inferiore a metri trecento da navi mercantili o galleggianti (metri quattrocento se unità militari), anche quando siano alla fonda;

- (2) a distanza inferiore a metri cento dai galleggianti o unità che segnalino la presenza di subacquei nonché dai segnali da pesca, dagli impianti di pesca marittima ovvero da qualunque installazione fissata o ancorata al fondo marino;
 - (3) durante la stagione balneare, a distanza inferiore a metri trecento dalle spiagge e dalle scogliere basse e metri 150 da scogliere e coste rocciose a picco sul mare;
 - (4) al di fuori della stagione balneare, a distanza inferiore a metri duecento da bagnanti e a metri cento dalle scogliere o coste rocciose;
 - (5) nel periodo notturno;
 - (6) nelle zone di mare vietate con provvedimento legalmente dato dall'autorità competente in materia di uso del demanio marittimo.
2. Salvo quanto previsto nelle pertinenti disposizioni dei regolamenti di sicurezza del porto di Messina e degli altri porti del circondario, è fatto divieto di esercitare l'attività di paracadutismo ascensionale all'interno dei porti, nei pressi delle loro imboccature, attraversando ovvero seguendo le rotte di accesso per l'entrata e l'uscita dai porti stessi.
 3. I limiti suddetti non esonerano il conduttore dall'obbligo, suggerito dalla perizia nautica e tenuto conto delle caratteristiche tecnico-nautiche del mezzo che sta conducendo, di mantenersi a distanze di sicurezza superiori in ragione di una qualunque circostanza contingente. La navigazione è condotta con diligenza e cautela tali da non compromettere la sicurezza della navigazione né la salvaguardia della vita umana in mare. Sono osservate le norme contenute nella Colreg 72.

APO XV - DISCIPLINA PARTICOLARE DEL TRAINO DI GALLEGGIANTI GONFIABILI ("BANANA BOAT", PICCOLI GOMMONI, CIAMBELLE GONFIABILI)

Articolo 46 - Prescrizioni generali

1. L'attività disciplinata nel presente Capo è soggetta, per quanto applicabile, alle disposizioni previste nel Capo I nonché, per quanto assimilabile, nel Capo XIII del presente Regolamento.
2. L'esercizio dell'attività da parte di società sportive, scuole, sodalizi nautici, circoli sportivi, associazioni (anche senza finalità di lucro o Onlus), imprese societarie o individuali indifferentemente a favore dei propri associati ovvero per conto terzi, a mezzo di unità trainanti noleggiate al pubblico, è subordinato all'osservanza delle condizioni riportate anche nel Capo V.
3. I soggetti che svolgono tale attività erogando servizi a terzi, con ovvero senza fine di lucro, sono ritenuti direttamente responsabili dell'efficienza e della sicurezza dei mezzi utilizzati, nonché devono avere la copertura assicurativa, in conformità alle disposizioni e ai massimali previsti per la responsabilità civile, estesa a favore delle persone a bordo e di quelle trainate, per gli infortuni e i danni subiti in occasione o in dipendenza dell'attività stessa. La polizza assicurativa dell'unità trainante deve contemplare espressamente l'attività in parola con particolare riferimento alla copertura subita dai terzi sia trasportati che trainati.



Articolo 47 - Requisiti e condizioni

1. Fatto salvo il caso di noleggio di cui al Capo V, il conduttore dell'unità utilizzata per il traino deve essere in possesso di patente nautica nei casi previsti dall'art. 39 del Codice e comunque deve essere maggiorenne.
2. Inoltre, il conduttore dell'unità utilizzata per il traino deve essere sempre assistito da una persona esperta nel nuoto il cui compito è anche quello di sorvegliare i rimorchiati. È responsabilità del titolare dell'attività ovvero, in mancanza, del conduttore assicurare la presenza a bordo della persona esperta nel nuoto.
3. Durante il traino deve essere mantenuta una velocità di sicurezza tale, secondo una valutazione oggettiva del rischio compiuta dal conduttore dell'unità trainante, da non provocare cadute a mare da parte dei trasportati presenti sul galleggiante trainato.
4. L'unità trainante deve essere munita delle dotazioni di sicurezza previste all'art. 54 e all'Allegato V al DM 146/2008, recante il Regolamento di attuazione del Codice e, indipendentemente dalla distanza dalla costa:
 - a) di idoneo sistema di aggancio e rimorchio nonché di ampio specchio retrovisore convesso riconosciuti idonei dall'Autorità marittima secondo i parametri di cui al precedente art. 26, comma 3;
 - b) di un dispositivo per l'inversione della marcia e la messa in "folle" del motore;
 - c) di una cassetta di pronto soccorso conforme a quanto previsto dalla Tabella D allegata al DM 279/1988 e s.m.i.;
 - d) di una gaffa;
 - e) per eventuale necessità di ogni persona trainata con il galleggiante gonfiabile, di un salvagente anulare pronto all'uso e munito di una sagola galleggiante di lunghezza non inferiore ai venti metri;
 - f) di un apparato VHF omologato, anche portatile, per le eventuali comunicazioni di assistenza o soccorso.
5. L'unità impegnata nell'attività di traino non può svolgere contemporaneamente altra attività.
6. Sull'unità trainante, oltre al conducente e alla persona esperta nel nuoto, può trovare posto un numero di occupanti che, sommato alle persone a bordo del galleggiante trainato, non sia superiore al limite massimo di persone trasportabili per detta unità.
7. Le persone trasportate a bordo del mezzo trainato devono indossare, durante lo svolgimento dell'attività, una cintura di salvataggio omologata, indipendentemente dalla distanza dalla costa in cui la navigazione è svolta.
8. La distanza tra l'unità trainante ed il galleggiante gonfiabile trainato non deve essere mai inferiore a metri dodici, durante le fasi di esercizio.
9. Ogni unità può trainare non più di un galleggiante gonfiabile anche se pluriposto.
10. Durante la stagione balneare, l'attraversamento della fascia di mare prioritariamente riservata alla balneazione è consentito tramite i corridoi di lancio alla velocità minima consentita per la manovra con scafo in dislocamento e comunque non superiore ai tre nodi. Il corridoio di lancio non può essere impegnato da più di un convoglio per volta. Inoltre, il conduttore deve usare ogni accorgimento suggerito dalla perizia nautica al fine di evitare incidenti.
11. Al di fuori della stagione balneare, ove manchi il corridoio di lancio, l'unità trainante il galleggiante gonfiabile può effettuare la partenza da riva, l'attività di traino ed il rientro soltanto in acque libere da bagnanti o altra unità, usando ogni perizia tecnico-nautica al fine di evitare incidenti.
12. La distanza di sicurezza laterale tra l'unità trainante ed altri mezzi nautici eventualmente presenti in zona, deve essere superiore alle dimensioni lineari del complesso (cavo-galleggiante gonfiabile) trainato e comunque non inferiore a metri venti.

Articolo 48 - Divieti e limiti

1. Durante l'esercizio dell'attività di traino di cui al presente Capo è vietato:
 - a) gareggiare in velocità;
 - b) al fine di prevenire situazioni di pericolo o di intralcio alla navigazione, seguire a distanza inferiore a quella minima di sicurezza, sul solco ondoso lasciato dietro di sé, le unità trainanti sciatori nautici, le unità svolgenti attività di traino di paracadute ascensionale o di traino di galleggianti in genere, le persone che pratichino il kitesurf o il windsurf. Per distanza minima di sicurezza si intende quella distanza che consente al conduttore dell'unità trainante ed al galleggiante gonfiabile trainato di evitare in sicurezza qualsiasi persona in caso di caduta in mare;
 - c) navigare:
 - (1) a distanza inferiore a metri duecento da navi mercantili o galleggianti (metri trecento se unità militari), anche quando siano alla fonda;
 - (2) a distanza inferiore a metri cento dai galleggianti o unità che segnalino la presenza di subacquei nonché dai segnali da pesca, dagli impianti di pesca marittima ovvero da qualunque installazione fissata o ancorata al fondo marino;
 - (3) durante la stagione balneare, a distanza inferiore a metri trecento dalle spiagge e dalle scogliere basse e metri 150 da scogliere e coste rocciose a picco sul mare;
 - (4) al di fuori della stagione balneare, a distanza inferiore a metri duecento da bagnanti e a metri cento dalle scogliere o coste rocciose;
 - (5) a distanza superiore ad un miglio dalla costa;
 - (6) nel periodo notturno;
 - (7) insieme ad altre unità con una distanza laterale tra i mezzi inferiore a metri venti;
 - (8) nelle zone di mare vietate con provvedimento legalmente dato dall'autorità competente in materia di uso del demanio marittimo.
2. È vietato impiegare la moto d'acqua per esercitare l'attività di traino di cui al presente Capo.
3. Salvo quanto previsto nelle pertinenti disposizioni dei regolamenti di sicurezza del porto di Messina e degli altri porti del circondario, è fatto divieto di esercitare l'attività di traino di galleggianti gonfiabili all'interno dei porti, nei pressi delle loro imboccature, attraversando ovvero seguendo le rotte di accesso per l'entrata e l'uscita dai porti stessi.
4. I limiti suddetti non esonerano il conduttore dall'obbligo, suggerito dalla perizia nautica e tenuto conto delle caratteristiche tecnico-nautiche del mezzo che sta conducendo, di mantenersi a distanze di sicurezza superiori in ragione di una qualunque circostanza contingente. La navigazione è condotta con diligenza e cautela tali da non compromettere la sicurezza della navigazione né la salvaguardia della vita umana in mare. Sono osservate le norme contenute nella Colreg 72.

CAPO XVI - DISCIPLINA PARTICOLARE DELLO SNORKELING TRAINATO (ray board, sub-wing o similari)

Articolo 49 - Prescrizioni generali

1. L'attività disciplinata nel presente Capo è altresì soggetta, per quanto applicabile, alle disposizioni previste nel Capo I nonché, per quanto assimilabile, nel Capo IX del presente Regolamento.
2. L'esercizio dell'attività di snorkeling trainato da parte di società sportive, scuole, sodalizi nautici, circoli sportivi, associazioni (anche senza finalità di



lucro o Onlus), imprese societarie ovvero individuali indifferentemente a favore di propri associati ovvero per conto terzi, a mezzo di unità trainanti noleggiate al pubblico, è subordinato all'osservanza delle condizioni riportate anche nel Capo V.

3. I soggetti che svolgono tale attività erogando servizi a terzi, con ovvero senza fine di lucro, sono ritenuti direttamente responsabili dell'efficienza e della sicurezza dei mezzi utilizzati, nonché devono avere, ove prescritto, la copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi, estesa a favore dell'utilizzatore per gli infortuni e i danni subiti in occasione o in dipendenza dell'attività stessa. La polizza assicurativa dell'unità trainante deve contemplare espressamente l'attività in parola con particolare riferimento alla copertura dei danni subiti dai terzi sia trasportati che trainati.

Articolo 50 - Requisiti e condizioni

1. Il conduttore del natante da diporto utilizzato per il traino:
 - a) fatto salvo il caso di noleggio di cui al Capo V, deve essere in possesso di patente nautica nei casi previsti dall'art. 39 del Codice e comunque deve essere maggiorenne;
 - b) deve essere assistito da una persona esperta nel nuoto il cui compito è anche quello di sorvegliare il nuotatore trainato. È responsabilità del titolare dell'attività ovvero, in mancanza, del conduttore assicurare la presenza a bordo della persona esperta nel nuoto.
3. Durante il traino deve essere mantenuta una velocità di sicurezza adeguata in base ad una valutazione oggettiva del rischio da parte del conduttore dell'unità trainante.
4. Il bagnante trainato deve essere trainato ad una distanza non superiore a 30 metri e non inferiore a metri 5 dal mezzo trainante;
5. Il natante trainante deve essere munito delle dotazioni di sicurezza previste dall'art. 54 e nell'allegato V del DM 146/2008 recante il Regolamento di attuazione del Codice nonché, indipendentemente dalla distanza dalla costa:
 - a) di idoneo sistema di aggancio e rimorchio nonché di ampio specchio retrovisore convesso riconosciuti idonei dall'Autorità marittima, secondo i parametri di cui al precedente art. 26, comma 3;
 - b) di un dispositivo per l'inversione della marcia e la messa in "folle" del motore;
 - c) di una cassetta di pronto soccorso conforme a quanto previsto dalla Tabella D allegata al DM 279/1988 e s.m.i.;
 - d) di una gaffa;
 - e) per eventuale necessità del nuotatore trainato, di un salvagente anulare pronto all'uso munito di una sagola galleggiante di lunghezza non inferiore ai trenta metri;
 - f) di un apparato radio VHF omologato, anche portatile, per le eventuali comunicazioni di assistenza o soccorso.
6. L'unità impegnata nell'attività di traino non può svolgere contemporaneamente altre attività.
7. La propulsione del natante a motore deve essere ad idrogetto oppure con elica ingabbiata in modo tale da impedire il contatto dell'elica con il soggetto trainato.
8. La distanza tra il mezzo nautico trainante ed il bagnante trainato non deve essere mai inferiore a metri dieci né superiore a metri trenta durante le fasi di esercizio.
9. Sull'unità trainante, oltre al conducente e alla persona esperta nel nuoto, può trovare posto un numero di occupanti che, sommato alla persona trainata, non sia superiore al limite massimo di persone trasportabili per detta unità;
10. Durante lo svolgimento dell'attività, l'unità trainante deve esporre il segnale di cui all'art. 130 del DPR 1639/1968.
11. Ogni unità può trainare esclusivamente un praticante lo snorkeling per volta.
12. Nelle zone frequentate da bagnanti o riservate alla balneazione, l'attraversamento della fascia di mare prioritariamente riservata alla balneazione è consentito tramite i corridoi di lancio alla velocità minima consentita per la manovra con scafo in dislocamento e comunque non superiore ai

tre nodi. Il corridoio di lancio non può essere impegnato da più di un mezzo per volta. Inoltre, il conduttore deve usare ogni accorgimento suggerito dalla perizia nautica al fine di evitare incidenti.

- 13.** Al di fuori della stagione balneare, ove manchi il corridoio di lancio, l'unità trainante il nuotatore può effettuare la partenza da riva, l'attività di traino ed il rientro soltanto in acque libere da bagnanti o altra unità, usando ogni perizia tecnico-nautica al fine di evitare incidenti.

Articolo 51 - Divieti e limiti

- 1.** Durante l'esercizio dell'attività di traino di cui al presente Capo è vietato:
 - a)** gareggiare in velocità;
 - b)** al fine di prevenire situazioni di pericolo o di intralcio alla navigazione, seguire a distanza inferiore a quella minima di sicurezza, sul solco ondoso lasciato dietro di sé, le unità trainanti sciatori nautici, le unità svolgenti attività di traino di paracadute ascensionale o di traino di galleggianti in genere, le persone che pratichino il kitesurf o il windsurf. Per distanza minima di sicurezza si intende quella distanza che consente al conduttore dell'unità trainante ed al nuotatore trainato di evitare in sicurezza qualsiasi persona in caso di caduta in mare;
 - c)** navigare:
 - (1)** a distanza inferiore a metri duecento da navi mercantili o galleggianti (metri 500 se unità militari), anche quando siano alla fonda;
 - (2)** a distanza inferiore a metri cento dai galleggianti o unità che segnalino la presenza di subacquei nonché dai segnali da pesca, dagli impianti di pesca marittima ovvero da qualunque installazione fissata o ancorata al fondo marino;
 - (3)** durante la stagione balneare, a distanza inferiore a metri trecento dalle spiagge e dalle scogliere basse e metri 150 da scogliere e coste rocciose a picco sul mare;
 - (4)** a distanza superiore ad un miglio dalla costa;
 - (5)** nel periodo notturno;
 - (6)** nelle zone di mare vietate con provvedimento legalmente dato dall'autorità competente in materia di uso del demanio marittimo.
- 2.** Inoltre, per lo svolgimento dell'attività di cui al presente Capo, è fatto divieto:
 - a)** di impiegare la moto d'acqua per esercitare l'attività di traino di cui al presente Capo;
 - b)** di utilizzare apparecchi ausiliari di respirazione da parte del soggetto trainato.
- 3.** I limiti suddetti non esonerano il conduttore dall'obbligo, suggerito dalla perizia nautica e tenuto conto delle caratteristiche tecnico-nautiche del mezzo che sta conducendo, di mantenersi a distanze di sicurezza superiori in ragione di una qualunque circostanza contingente. La navigazione è condotta con diligenza e cautela tali da non compromettere la sicurezza della navigazione né la salvaguardia della vita umana in mare. Sono osservate le norme contenute nella Colreg 72.

CAPO XVII - DISCIPLINA PARTICOLARE DELL'IMPIEGO DEI JETLEV FLYER, FLYBOARD E SIMILARI

Articolo 52 - Prescrizioni generali

1. L'attività disciplinata nel presente Capo è altresì soggetta, per quanto applicabile, alle disposizioni previste nel Capo I del presente Regolamento.
2. L'esercizio dell'attività di locazione dei dispositivi da parte di società sportive, scuole, sodalizi nautici, circoli sportivi, associazioni (anche senza finalità di lucro o Onlus), imprese societarie ovvero individuali indifferentemente a favore di propri associati ovvero per conto terzi, è subordinato all'osservanza delle condizioni riportate anche nel Capo V.
3. I soggetti che svolgono tale attività erogando servizi a terzi, con ovvero senza fine di lucro, sono ritenuti direttamente responsabili dell'efficienza e della sicurezza dei mezzi utilizzati, nonché devono avere, ove prescritto, la copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi, estesa a favore dell'utilizzatore per gli infortuni e i danni subiti in occasione o in dipendenza dell'attività stessa.



Articolo 53 - Requisiti e condizioni

1. L'attività di cui al presente Capo è svolta entro i limiti consentiti dalla categoria di progettazione prescritta ai sensi degli artt. 6 e ss. del Codice e del relativo Allegato II e comunque in presenza di condizioni meteomarine tali da consentire, secondo una valutazione oggettiva del rischio, l'utilizzo in sicurezza ed il sicuro rientro a terra in caso di emergenza.
2. Al fine di tutelare la sicurezza della navigazione e la salvaguardia della vita umana in mare, l'utilizzatore-conduttore:
 - a) deve essere titolare di patente nautica ai sensi dell'art. 39, comma 1 lettera a), del Codice, è fatto salvo, per il Flyboard, il caso in cui a bordo della moto d'acqua alla quale è collegato il dispositivo sia presente un accompagnatore in possesso del titolo in quanto, in tal caso, non è necessario che l'utilizzatore sia munito di patente nautica;
 - b) rispetta le norme tecniche, precauzioni e raccomandazioni previste dalla casa costruttrice, con particolare riferimento ai dispositivi individuali di protezione;
 - c) deve indossare una cintura di salvataggio, compatibile con le caratteristiche dell'apparecchiatura, conforme alla vigente normativa, indipendentemente dalla distanza dalla costa in cui l'attività è svolta.
3. Durante la stagione balneare, l'attraversamento della fascia di mare prioritariamente riservata alla balneazione è consentito tramite i corridoi di lancio facendosi spingere, dall'unità jet allacciata alle spalle del conduttore, mantenendo il corpo in acqua sino al raggiungimento della distanza minima dalla costa consentita a mente del successivo articolo 53. Il corridoio di lancio non può essere impegnato da più di un utilizzatore-conduttore per volta. Deve essere usato ogni accorgimento suggerito dalla perizia tecnico-nautica al fine di evitare incidenti.
4. Al di fuori della stagione balneare, ove manchi il corridoio di lancio, la partenza da riva ed il rientro a terra possono avvenire soltanto in acque libere da bagnanti, con le modalità specificate al comma precedente sino al raggiungimento della distanza minima dalla costa consentita a mente

del successivo articolo 66 ed usando ogni accorgimento suggerito dalla perizia tecnico-nautica al fine di evitare incidenti.

5. In caso di locazione, oltre alle prescrizioni di cui al presente Capo, il jetlev flyer deve essere dotato di congegno di spegnimento a distanza che il locatore deve azionare ogni qual volta il conduttore-locatario mantenga una condotta non regolamentare ovvero proceda in maniera tale da compromettere la sicurezza della navigazione e la sicurezza della vita umana in mare, propria o di altri.

Articolo 54 - Divieti e limiti

1. Nell'esercizio dell'attività di cui al presente Capo, è vietato utilizzare i dispositivi:
 - a) per gareggiare in velocità;
 - b) per elevarsi in altezza oltre il limite massimo di utilizzo stabilito in metri dieci dalla superficie acquea;
 - c) nel periodo notturno;
 - d) durante la stagione balneare, a distanza inferiore a metri quattrocento dalla costa;
 - e) al di fuori della stagione balneare, a distanza inferiore a metri trecento dalla costa;
 - f) a distanza superiore a un miglio dalla costa, ai sensi dell'art. 27, comma 3 lettera c), del Codice ovvero dalla unità madre ai sensi dell'art. 56 del DM 146/2008;
 - g) al fine di prevenire situazioni di pericolo o di intralcio alla navigazione, per seguire a distanza inferiore a quella minima di sicurezza, sul solco ondoso lasciato dietro di sé, le unità trainanti sciatori nautici, le unità svolgenti attività di traino di paracadute ascensionale o di traino di galleggianti in genere, le persone che praticino il kitesurf o il windsurf. Per distanza minima di sicurezza si intende quella distanza che consente all'utilizzatore di evitare in sicurezza qualsiasi persona in caso di caduta in mare;
 - h) a distanza inferiore a metri duecento da navi mercantili o galleggianti (metri trecento se unità militari), anche quando siano alla fonda;
 - i) a distanza inferiore a metri cento dai galleggianti o unità che segnalino la presenza di subacquei nonché dai segnali da pesca, dagli impianti di pesca marittima ovvero da qualunque installazione fissata o ancorata al fondo marino;
 - j) nelle zone di mare vietate con provvedimento legalmente dato dall'autorità competente in materia di uso del demanio marittimo.
2. Salvo quanto previsto nelle pertinenti disposizioni dei regolamenti di sicurezza del porto di Messina e degli altri porti del circondario, è fatto divieto di esercitare l'attività di cui al presente Capo all'interno dei porti, nei pressi delle loro imboccature, attraversando ovvero seguendo le rotte di accesso per l'entrata e l'uscita dai porti stessi.
3. I limiti suddetti non esonerano l'utilizzatore dall'obbligo, suggerito dalla perizia nautica e tenuto conto delle caratteristiche tecnico-nautiche del mezzo che si sta impiegando, di mantenersi a distanze di sicurezza superiori in ragione di una qualunque circostanza contingente. L'utilizzatore usa diligenza e cautela tali da non compromettere la sicurezza della navigazione né la salvaguardia della vita umana in mare.
4. In caso di svolgimento dell'attività di cui al presente Capo all'interno di specchio acqueo assentito in concessione dalla competente Autorità, l'esercizio della medesima è regolato da apposita Ordinanza di polizia marittima, anche in deroga ai divieti di cui al precedente comma 1, lettere d) ed e).

CAPO XVIII - CONDIZIONI PER L'UTILIZZO DI PROPULSORI ACQUATICI PER ESCURSIONI SUBACQUEE, NUOTO E SNORKELING (SEA SCOOTER, SCUBAJET, SEABOB)

Articolo 55 - Prescrizioni generali

1. L'attività disciplinata nel presente Capo è altresì soggetta, per quanto applicabile, alle disposizioni previste nel Capo I del presente Regolamento.
2. L'esercizio dell'attività di locazione dei propulsori da parte di società sportive, scuole, sodalizi nautici, circoli sportivi, associazioni (anche senza finalità di lucro o Onlus), imprese societarie ovvero individuali indifferentemente a favore di propri associati ovvero per conto terzi, è subordinato all'osservanza delle condizioni riportate anche nel Capo V.
3. I soggetti che svolgono tale attività erogando servizi a terzi, con ovvero senza fine di lucro, sono ritenuti direttamente responsabili dell'efficienza e della sicurezza dei mezzi utilizzati, nonché devono avere, ove prescritto, la copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi, estesa a favore dell'utilizzatore per gli infortuni e i danni subiti in occasione o in dipendenza dell'attività stessa.



Articolo 56 - Requisiti e condizioni

1. L'attività di cui al presente Capo è svolta entro i limiti consentiti dalla categoria di progettazione prescritta ai sensi degli artt. 6 e ss. del Codice e del relativo Allegato II e comunque in presenza di condizioni meteomarine tali da consentire, secondo una valutazione oggettiva del rischio, l'utilizzo in sicurezza ed il sicuro rientro a terra in caso di emergenza.
2. Al fine di tutelare la sicurezza della navigazione e la salvaguardia della vita umana in mare, l'utilizzatore-conduttore:
 - a) deve aver compiuto 16 anni d'età;
 - b) il propulsore deve avere sempre l'elica ingabbiata ed ogni propulsore può rimorchiare una sola persona se non diversamente previsto dal certificato di omologazione del propulsore medesimo;
 - c) l'operatore di acquascooter subacqueo dovrà essere sempre appositamente segnalato in superficie, in analogia a quanto previsto per l'attività subacquea, con un galleggiante con bandiera rossa e striscia diagonale bianca, munito di cima di lunghezza massima di 50 metri. Tale segnale deve essere visibile ad una distanza non inferiore a 300 metri.
 - d) se vi sono più operatori in immersione, è sufficiente un solo segnale qualora tutti i subacquei operino entro un raggio di 50 (cinquanta) metri dalla verticale del segnale. Se vi è un mezzo nautico di appoggio, il segnale deve essere innalzato sull'unità, dove è altresì obbligatoria la presenza di una persona pronta ad intervenire in caso di necessità, munita di salvagente e di una cima di lunghezza sufficiente. In prossimità dei citati segnali, tutte le unità in transito devono moderare la velocità e mantenersi ad una distanza di almeno 100 metri;

- e) i parametri tecnici dell'apparecchio devono essere tarati in modo da permettere una velocità massima di 7 nodi ed una capacità di immersione non superiore ai 2,5 metri di profondità;
- 3. in caso di partenza dalla battigia, la fascia di mare riservata alla balneazione dovrà essere attraversata solo perpendicolarmente ed alla minima velocità possibile (massimo 2 nodi) fino al raggiungimento della zona di mare consentita, mantenendosi in ogni caso ad una distanza di sicurezza di almeno 10 metri dai bagnanti. Deve essere usato ogni accorgimento suggerito dalla perizia tecnico-nautica al fine di evitare incidenti.
- 4. per il trasporto negli specchi acquei d'utilizzo, mediante traino da parte di unità a motore ovvero a vela con motore ausiliario, devono essere utilizzati gli appositi corridoi di lancio. Al di fuori dei corridoi di lancio, per superare le zone riservate alla balneazione, dovranno essere utilizzati natanti a remi.

Articolo 57 - Divieti e limiti

- 1. Nell'esercizio dell'attività di cui al presente Capo, è vietato utilizzare i dispositivi:
 - a) per gareggiare in velocità;
 - b) nel periodo notturno;
 - c) a distanza di almeno 100 metri di larghezza di specchio acqueo da altri apparecchi;
 - d) durante la stagione balneare, a distanza inferiore a metri 300 dalla costa;
 - e) al di fuori della stagione balneare, a distanza inferiore a metri trecento dalla costa;
 - f) a distanza superiore a un miglio dalla costa, ai sensi dell'art. 27, comma 3 lettera c), del Codice;
 - g) a distanza inferiore a metri duecento da navi mercantili o galleggianti (metri trecento se unità militari), anche quando siano alla fonda;
 - h) a distanza inferiore a metri cento dai galleggianti o unità che segnalino la presenza di subacquei nonché dai segnali da pesca, dagli impianti di pesca marittima ovvero da qualunque installazione fissata o ancorata al fondo marino;
 - i) a distanza superiore a un miglio dalla costa, ai sensi dell'art. 27, comma 3 lettera c), del Codice;
 - j) nelle zone di mare vietate con provvedimento legalmente dato dall'autorità competente in materia di uso del demanio marittimo.
- 2. Salvo quanto previsto nelle pertinenti disposizioni dei regolamenti di sicurezza del porto di Messina e degli altri porti del circondario, è fatto divieto di esercitare l'attività di cui al presente Capo all'interno dei porti, nei pressi delle loro imboccature, attraversando ovvero seguendo le rotte di accesso per l'entrata e l'uscita dai porti stessi.
- 3. I limiti suddetti non esonerano l'utilizzatore dall'obbligo, suggerito dalla perizia nautica e tenuto conto delle caratteristiche tecnico-nautiche del mezzo che si sta impiegando, di mantenersi a distanze di sicurezza superiori in ragione di una qualunque circostanza contingente. L'utilizzatore usa diligenza e cautela tali da non compromettere la sicurezza della navigazione né la salvaguardia della vita umana in mare.
- 4. In caso di svolgimento dell'attività di cui al presente Capo all'interno di specchio acqueo assentito in concessione dalla competente Autorità, l'esercizio della medesima è regolato da apposita Ordinanza di polizia marittima, anche in deroga ai divieti di cui al precedente comma 1, lettere d) ed e).

CAPO XIX - CONDIZIONI PER L'UTILIZZO DELLE TAVOLE MOTORIZZATE (E-BOARD ED E-FOIL)

Articolo 58 - Prescrizioni generali

1. L'attività disciplinata nel presente Capo è altresì soggetta, per quanto applicabile, alle disposizioni previste nel Capo I del presente Regolamento.
2. L'esercizio dell'attività di locazione delle tavole motorizzate da parte di società sportive, scuole, sodalizi nautici, circoli sportivi, associazioni (anche senza finalità di lucro o Onlus), imprese societarie ovvero individuali indifferentemente a favore di propri associati ovvero per conto terzi, è subordinato all'osservanza delle condizioni riportate anche nel Capo V.
3. I soggetti che svolgono tale attività erogando servizi a terzi, con ovvero senza fine di lucro, sono ritenuti direttamente responsabili dell'efficienza e della sicurezza dei mezzi utilizzati, nonché devono avere, ove prescritto, la copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi, estesa a favore dell'utilizzatore per gli infortuni e i danni subiti in occasione o in dipendenza dell'attività stessa.



Articolo 59 - Requisiti e condizioni

1. L'attività di cui al presente Capo è svolta entro i limiti consentiti dalla categoria di progettazione prescritta ai sensi degli artt. 6 e ss. del Codice e del relativo Allegato II e comunque in presenza di condizioni meteomarine tali da consentire, secondo una valutazione oggettiva del rischio, l'utilizzo in sicurezza ed il sicuro rientro a terra in caso di emergenza.
2. Al fine di tutelare la sicurezza della navigazione e la salvaguardia della vita umana in mare, l'utilizzatore-conduttore:
 - a) deve aver compiuto 16 anni d'età;
 - b) l'utilizzatore deve indossare permanentemente un idoneo ausilio al galleggiamento compatibile con le caratteristiche dell'apparecchiatura;
 - c) la tavola efoil deve avere un sistema di spegnimento del motore quando il dispositivo di controllo tocca l'acqua, oppure se la tavola si inclina oltre i 45°;
 - d) la tavola eboard deve avere un meccanismo automatico di arresto di emergenza in caso di caduta in acqua;
 - e) prima dell'inizio dell'utilizzo delle apparecchiature dovrà essere effettuata un'adeguata lezione dimostrativa al fine di far comprendere all'utilizzatore il funzionamento base dell'unità e far assimilare le principali nozioni di sicurezza;
3. Durante la stagione balneare, l'attraversamento della fascia di mare riservata alla balneazione può avvenire tramite i corridoi di lancio ovvero con rotta perpendicolare alla costa a motore spento.
4. Al di fuori della stagione balneare la partenza da riva ed il rientro a terra possono avvenire soltanto in acque libere da bagnanti

Articolo 60 - Divieti e limiti

1. Nell'esercizio dell'attività di cui al presente Capo, è vietato utilizzare i dispositivi:
 - a) per gareggiare in velocità;
 - b) nel periodo notturno;
 - c) a distanza di almeno 100 metri di larghezza di specchio acqueo da altri apparecchi
 - d) durante la stagione balneare, a distanza inferiore a metri 300 dalla costa;
 - e) al di fuori della stagione balneare, a distanza inferiore a metri trecento dalla costa;
 - f) a distanza superiore a un miglio dalla costa, ai sensi dell'art. 27, comma 3 lettera c), del Codice;
 - g) a distanza inferiore a metri duecento da navi mercantili o galleggianti (metri 500 se unità militari), anche quando siano alla fonda;
 - h) a distanza inferiore a metri cento dai galleggianti o unità che segnalino la presenza di subacquei nonché dai segnali da pesca, dagli impianti di pesca marittima ovvero da qualunque installazione fissata o ancorata al fondo marino;
 - i) a distanza superiore a un miglio dalla costa, ai sensi dell'art. 27, comma 3 lettera c), del Codice
 - j) nelle zone di mare vietate con provvedimento legalmente dato dall'autorità competente in materia di uso del demanio marittimo.
2. Salvo quanto previsto nelle pertinenti disposizioni dei regolamenti di sicurezza del porto di Messina e degli altri porti del circondario, è fatto divieto di esercitare l'attività di cui al presente Capo all'interno dei porti, nei pressi delle loro imboccature, attraversando ovvero seguendo le rotte di accesso per l'entrata e l'uscita dai porti stessi.
3. I limiti suddetti non esonerano l'utilizzatore dall'obbligo, suggerito dalla perizia nautica e tenuto conto delle caratteristiche tecnico-nautiche del mezzo che si sta impiegando, di mantenersi a distanze di sicurezza superiori in ragione di una qualunque circostanza contingente. L'utilizzatore delle tavole motorizzate usa diligenza e cautela tali da non compromettere la sicurezza della navigazione né la salvaguardia della vita umana in mare.
4. In caso di svolgimento dell'attività di cui al presente Capo all'interno di specchio acqueo assentito in concessione dalla competente Autorità, l'esercizio della medesima è regolato da apposita Ordinanza di polizia marittima, anche in deroga ai divieti di cui al precedente comma 1, lettere d) ed e).

CAPO XX - CONDIZIONI PER L'UTILIZZO DEL SUP

Articolo 61 - Prescrizioni generali

1. L'attività disciplinata nel presente Capo è altresì soggetta, per quanto applicabile, alle disposizioni previste nel Capo I del presente Regolamento.
2. L'esercizio dell'attività di locazione del sup da parte di società sportive, scuole, sodalizi nautici, circoli sportivi, associazioni (anche senza finalità di lucro o Onlus), imprese societarie ovvero individuali indifferentemente a favore di propri associati ovvero per conto terzi, è subordinato all'osservanza delle condizioni riportate anche nel Capo V.
3. I soggetti che svolgono tale attività erogando servizi a terzi, con ovvero senza fine di lucro, sono ritenuti direttamente responsabili dell'efficienza e della sicurezza dei mezzi utilizzati, nonché devono avere, ove prescritto, la copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi, estesa a favore dell'utilizzatore per gli infortuni e i danni subiti in occasione o in dipendenza dell'attività stessa.



Articolo 62 - Requisiti e condizioni

1. L'attività di cui al presente Capo è svolta entro i limiti consentiti dalla categoria di progettazione prescritta ai sensi degli artt. 6 e ss. del Codice e del relativo Allegato II e comunque in presenza di condizioni meteomarine tali da consentire, secondo una valutazione oggettiva del rischio, l'utilizzo in sicurezza ed il sicuro rientro a terra in caso di emergenza.
2. Al fine di tutelare la sicurezza della navigazione e la salvaguardia della vita umana in mare, l'utilizzatore-conduttore:
 - a) deve aver compiuto 14 anni d'età;
 - b) il conduttore deve indossare idoneo ausilio al galleggiamento, compatibile con le caratteristiche dell'apparecchiatura, se in navigazione all'esterno dell'area riservata alla balneazione. Tale ausilio può essere escluso in caso di utilizzo del leash da parte del conduttore;
3. la navigazione con tavola SUP all'interno della zona di mare destinata alla balneazione può avvenire solo se il dispositivo impiegato è di materiale plastico e morbido, con la punta di prua arrotondata, e il mezzo può essere utilizzato con l'ausilio di pagaia/remo.
4. il conduttore della tavola SUP dovrà prestare la massima attenzione alla presenza di bagnanti, mantenendosi ad una distanza di sicurezza non inferiore a 5 metri da essi, ed interrompendo comunque la navigazione qualora le condizioni di mare e di vento non gli consentano di manovrare in piena sicurezza il dispositivo
5. la navigazione con tavola SUP all'interno della zona di mare riservata alla balneazione deve svolgersi con velocità minima e comunque compatibilmente con la presenza di ostacoli o bagnanti in acqua;
6. la partenza e l'atterraggio può avvenire presso un qualunque punto della costa di giurisdizione, accessibile in massima sicurezza e a debita distanza da bagnanti, con l'esclusione delle aree dove vigono divieti espliciti in forza di altri provvedimenti; la partenza e l'atterraggio può avvenire anche da bordo di natanti, imbarcazioni e navi da diporto alla fonda purché la navigazione con le tavole SUP si svolga ad una distanza non superiore a metri 100 dalle unità che le trasportano.

Articolo 63 - Divieti e limiti

1. Nell'esercizio dell'attività di cui al presente Capo, è vietato utilizzare i dispositivi:
 - a) nel periodo notturno;
 - b) a distanza inferiore a metri duecento da navi mercantili o galleggianti (metri 500 se unità militari), anche quando siano alla fonda;
 - c) a distanza inferiore a metri cento dai galleggianti o unità che segnalino la presenza di subacquei nonché dai segnali da pesca, dagli impianti di pesca marittima ovvero da qualunque installazione fissata o ancorata al fondo marino;
 - d) a distanza superiore a un miglio dalla costa, ai sensi dell'art. 27, comma 3 lettera c), del Codice
 - e) nelle zone di mare vietate con provvedimento legalmente dato dall'autorità competente in materia di uso del demanio marittimo.
2. Salvo quanto previsto nelle pertinenti disposizioni dei regolamenti di sicurezza del porto di Messina e degli altri porti del circondario, è fatto divieto di esercitare l'attività di cui al presente Capo all'interno dei porti, nei pressi delle loro imboccature, attraversando ovvero seguendo le rotte di accesso per l'entrata e l'uscita dai porti stessi.
3. I limiti suddetti non esonerano l'utilizzatore dall'obbligo, suggerito dalla perizia nautica e tenuto conto delle caratteristiche tecnico-nautiche del mezzo che si sta impiegando, di mantenersi a distanze di sicurezza superiori in ragione di una qualunque circostanza contingente. L'utilizzatore del sup usa diligenza e cautela tali da non compromettere la sicurezza della navigazione né la salvaguardia della vita umana in mare.

CAPO XXI - NORME DI CARATTERE GENERALE

Articolo 64 – Situazioni di emergenza/pericolo

1. Per favorire l'ottimizzazione delle attività, chiunque accerti o venga a conoscenza di una situazione di emergenza o di pericolo per l'incolumità della vita umana in mare o per la sicurezza della navigazione ovvero per la tutela dell'ambiente nella giurisdizione del Compartimento Marittimo di Messina, deve informare immediatamente la Capitaneria di Porto A.M.S. – Guardia Costiera di Messina (attiva 24 ore su 24), ad uno dei seguenti recapiti telefonici: 1530 (chiamata gratuita); 090/344444 (sala operativa); 090/45830 (centralino), oppure via radio sul canale 16 VHF, anche per il tramite della più vicina Autorità Marittima, quale unità costiera di guardia (UCG), preposta al coordinamento delle operazioni di soccorso ed emergenza in mare.
2. In presenza di una situazione di emergenza a bordo di una unità da diporto è necessario comunicare tutte le notizie utili, tra le quali:
 - tipo di emergenza;
 - posizione dell'unità navale o della persona da soccorrere indicando, se possibile, eventuali punti di riferimento a mare o sulla costa;
 - numero e generalità delle persone presenti a bordo;
 - caratteristiche dell'unità navale.
3. Il conduttore di una unità da diporto che si trovi in una situazione di emergenza o necessita di assistenza, oltre a quanto indicato ai punti 1 e 2 del presente articolo, deve:
 - far indossare le cinture di salvataggio alle persone trasportate;
 - mantenere per quanto possibile un continuo contatto radio/telefonico con l'autorità marittima;
 - utilizzare quando necessario i segnali di soccorso prestando la massima attenzione sul corretto utilizzo degli stessi.

Articolo 65 – norme di carattere generale

1. L'ecosistema marino/costiero deve essere sempre tutelato. Quindi tutte le attività svolte in tale ambito devono essere condotte nel rispetto della vigente normativa in materia ambientale, nonché delle ordinanze emanate da parte della Capitaneria di Porto di Messina e dalle altre Autorità competenti in materia.
2. Lo svolgimento di manifestazioni sportive, ricreative o religiose nell'ambito del litorale marino/costiero (regate veliche, gare di pesca/pesca subacquea, gare di canottaggio/canoa, processioni a mare, ecc.) devono essere autorizzate dalla competente Autorità Marittima, nonché dalla Regione Siciliana;
3. La navigazione da diporto e lo svolgimento di ogni altra attività ad essa riconducibile disciplinata dalla presente ordinanza, non deve in alcun modo interferire, ovvero porsi in contrasto con l'esercizio della balneazione disciplinato dalla vigente Ordinanza Balneare di questa Capitaneria di Porto – A.M.S.;
4. **Per l'intero anno solare** e fatti salvi divieti specifici, in prossimità delle coste alte o a picco sul mare e delle falesie, è vietata la sosta, il transito e qualsiasi attività che comporti la permanenza di mezzi, persone e/o cose:
 - a) a meno di 20 metri dal ciglio;
 - b) a meno di 20 metri dal piede, alla base e, comunque, in tutte le zone ove siano presenti accumuli di materiale franato;
5. nei casi di rinvenimenti di ordigni esplosivi o presunti tali in mare, il ritrovatore deve informare immediatamente la più vicina pubblica autorità, mantenendosi distante dall'oggetto che, comunque, non deve mai essere toccato.



(ALLEGATO 1)

15-1-2022

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 11

ALLEGATO 1

COMUNICAZIONE DI INIZIO ATTIVITA'

Alla Capitaneria di porto di / autorità acque interne _____

Il sottoscritto _____, nato a _____

il _____, residente a _____ in _____

_____, C.F. _____, legale rappresentante

di ☐ Società/Ditta individuale di locazione /noleggio, ☐ Centro di immersione e addestramento subacqueo,

☐ Circolo/Associazione/Onlus di escursionismo subacqueo, con sede a _____

_____, Prov. _____, in _____

n. _____ tel. _____ / _____, iscritta al n. _____ del Registro delle imprese presso la

C.C.I.A.A. di _____, P.IVA _____

DICHIARA,

ai sensi D.P.R. n. 445/2000 (autocertificazione),

che i seguenti natanti da diporto/moto d'acqua sono utilizzati per ☐ locazione ☐ noleggio ☐ appoggio alle immersioni subacquee, secondo le modalità previste dal decreto ____/____/____, n. ____ con base di imbarco nel Comune di _____

_____, in località _____;

che sono coperti da assicurazione obbligatoria estesa a tutte le persone imbarcabili, compreso il conducente, con i massimali previsti per la responsabilità civile dalla vigente normativa;

che, nel caso di noleggio o appoggio alle immersioni subacquee, verranno condotti da persona maggiorenne e in possesso della patente nautica di categoria A o superiore.

N° ¹ _____, tipo ² _____ lunghezza (m) _____, larghezza (m) _____, colore _____

potenza max motore ____/____ CV/Kw, max persone trasportabili _____, scadenza assicurazione _____.

N° ¹ _____, tipo ² _____ lunghezza (m) _____, larghezza (m) _____, colore _____

potenza max motore ____/____ CV/Kw, max persone trasportabili _____, scadenza assicurazione _____.

N° ¹ _____, tipo ² _____ lunghezza (m) _____, larghezza (m) _____, colore _____

potenza max motore ____/____ CV/Kw, max persone trasportabili _____, scadenza assicurazione _____.

N° ¹ _____, tipo ² _____ lunghezza (m) _____, larghezza (m) _____, colore _____

potenza max motore ____/____ CV/Kw, max persone trasportabili _____, scadenza assicurazione _____.

N° ¹ _____, tipo ² _____ lunghezza (m) _____, larghezza (m) _____, colore _____

potenza max motore ____/____ CV/Kw, max persone trasportabili _____, scadenza assicurazione _____.

N° ¹ _____, tipo ² _____ lunghezza (m) _____, larghezza (m) _____, colore _____

potenza max motore ____/____ CV/Kw, max persone trasportabili _____, scadenza assicurazione _____.





N° ¹ _____, tipo ² _____ lunghezza (m) _____, larghezza (m) _____, colore _____,
potenza max motore ____/____ CV/Kw, max persone trasportabili _____, scadenza assicurazione _____.

1. Numero identificativo progressivo dei natanti della società/ditta, centro di immersione e addestramento subacqueo, circolo/associazione onlus di escursionismo subacqueo.

2. Unità pneumatica, lancia/gozzo, cabinato/semicabinato a motore, open a motore, unità a vela.

Luogo e data _____
Firma _____

NOTA: Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 recante la disciplina europea per la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, e nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, così come novellato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, il sottoscritto è informato che i dati personali forniti verranno trattati esclusivamente per le finalità connesse al procedimento richiesto e nel rispetto degli obblighi di riservatezza previsti dalla normativa sopra richiamata.

**ALLEGATO 2****REGISTRO PER LE ATTIVITA' DI APPOGGIO IMMERSIONI SUBACQUEE****D.M. 1 settembre 2021**

Società/Ditta

Il presente registro si compone di n. _____ pagine numerate, siglate e timbrate con sigillo d'ufficio.

(Luogo e data)

VISTO
AUTORITÀ MARITTIMA

REGISTRO PER LE ATTIVITA' DI APPOGGIO IMMERSIONI SUBACQUEE

numero progressivo	data	numero natante	Generalità, estremi patente del conduttore e recapito telefonico	generalità e recapito telefonico istruttore	generalità e recapito telefonico abilitato primo soccorso	dati immersione		
						nr. partecipanti	ora	luogo



Spazio riservato all'Autorità Marittima	
GDO inizio	GDO fine
Note eventuali:.....	
.....	
.....	
.....	
Firma operatore:.....	

ALLEGATO 3

Alla _____

Il/la sottoscritto/a _____,
nato/a il ____/____/____ a _____, residente in _____
alla via/piazza _____ n. ____ codice fiscale _____
tel. _____ fax _____ e-mail _____, in qualità di _____
_____ del ☐ centro di immersione ☐ centro di addestramento subacqueo "scuola sub"
iscritto al n° _____ dell'elenco istituito presso il dipartimento del turismo dello sport e dello
spettacolo della Regione Sicilia,

COMUNICA

l'effettuazione di ☐ attività di accompagnamento in immersioni ☐ attività didattiche
di seguito meglio specificate:

- Data _____ prevista ora inizio _____ prevista ora fine _____
- Luogo e descrizione dell'immersione _____

N°	Cognome e nome	Guida / Istruttore	Estremi brevetto posseduto

Cognome e nome partecipanti all'immersione	N° guida / Istruttore assegnato	Estremi brevetto posseduto o da conseguire

(in caso di spazio insufficiente, allegare elenchi a parte)

Compilare il modello con i dati richiesti, barrando le caselle in maniera opportuna, in relazione al tipo di immersione da effettuare.



ALLEGATO 3

Al riguardo, **dichiara:**

- ☐ di conoscere l'ordinanza n° _____ in data _____ della Capitaneria di porto – Autorità marittima dello stretto di Messina e di ottemperare alle prescrizioni in essa riportate;
- ☐ che la suddetta ditta/società/impresa è iscritta al n° _____ ex articolo 68 Cod.Nav. Capitaneria di porto – Autorità marittima dello stretto di Messina;
- ☐ che lo statuto e/o la ragione sociale della predetta associazione/circolo sportivo prevedono l'attività di _____;
- ☐ di avere copertura assicurativa in corso di validità per accompagnatori/istruttori e partecipanti all'immersione;
- ☐ di utilizzare la/e seguente/i unità navale/e di appoggio, coperta/e da idonea polizza assicurativa:

Tipologia (traffico-diporto)	Nome/descrizione	Eventuali estremi di iscrizione/Dich. Art.9 Ord.37/2012

- di assicurare, durante ogni immersione, la pronta disponibilità e la piena efficienza di tutte le attrezzature e/o dotazioni, come previsto dalla citata ordinanza, con particolare riferimento individuazione della camera iperbarica con sanitario specialista, raggiungibile in meno di 30 minuti (nel caso di immersioni che superano la profondità di -12 metri);
- di essere a conoscenza dei recapiti telefonici e delle frequenze di ascolto di tutti centri di soccorso e centri iperbarici operanti nella/e località interessata/e;
- di comunicare alla sala operativa dell'Autorità marittima competente l'orario di effettivo inizio dell'immersione e conclusione della stessa nonché il numero di telefono del responsabile del centro diving per ogni immediata comunicazione.

(Luogo e data)

(firma)

Compilare il modello con i dati richiesti, barrando le caselle in maniera opportuna, in relazione al tipo di immersione da effettuare.



ALLEGATO 4

MEZZI DI SALVATAGGIO E DOTAZIONI DI SICUREZZA MINIME DA TENERE A BORDO DELLE IMBARCAZIONI E NATANTI DI PORTO IN RELAZIONE ALLA DISTANZA DALLA COSTA O DALLA RIVA

SPECIE DI NAVIGAZIONE (la "x" indica l'obbligatorietà - il numero tra parentesi indica le quantità)								
--	--	--	--	--	--	--	--	--

A) Dotazioni di sicurezza per le unità da diporto (con o senza marcatura CE)

	Senza alcun limite	Entro 50 miglia	Entro 12 miglia	Entro 6 miglia	Entro 3 miglia	Entro 1 miglia	Entro 300 metri	Nei fiumi, torrenti e corsi d'acqua
zattera di salvataggio (per tutte le persone a bordo)	x	x						
apparecchi galleggianti (per tutte le persone a bordo)			x					
cinture di salvataggio (una per ogni persona a bordo)	x	x	x	x	x	x		x
salvagente anulare con cima	x (1)	x (1)	x (1)	x (1)	x (1)	x (1)		x(1)
boetta luminosa	x (1)	x (1)	x (1)	x (1)				
boetta fumogena	x (3)	x (2)	x (2)	x (2)	x (1)			
bussola e tabelle di deviazione (a)	x	x	x					
orologio	x	x						
barometro	x	x						
binocolo	x	x						
carte nautiche della zona in cui si effettua la navigazione	x	x						
strumenti da carteggio	x	x						
fuochi a mano a luce rossa	x (4)	x (3)	x (2)	x (2)	x (2)			
razzi a paracadute a luce rossa	x (4)	x (3)	x (2)	x (2)				
cassetta di pronto soccorso (b)	x	x						
fanali regolamentari (c)	x	x	x	x	x			
apparecchi di segnalazione sonora (d)]]]+]]+ ++	x	x	x	x	x			
strumento di radioposizionamento (LORAN, GPS)	x	x						
apparato VHF	x	x	x					
riflettore radar	x	x						
E.P.I.R.B (Emergency Position Indicating Radio Beacon)	x							

B) Ulteriori dotazioni di sicurezza per le unità senza marcatura CE

Pompa o altro attrezzo di esaurimento	x	x	x	x	x	x		
Mezzi antincendio • estintori : come indicato nella Tabella All. A) annessa al D.M. 21 gennaio 1994 n. 232 (e)	x	x	x	x	x	x		

Note: (a) le tabelle di deviazione sono obbligatorie solo per le imbarcazioni da diporto. (I periti compensatori devono possedere i requisiti previsti dall'articolo 141 comma 6 del DPR 433/91 ed essere iscritti nei registri di cui all'art. 68 C..N.)

(b) secondo la tabella D allegata al Decreto del Ministero della Sanità n. 279 del 25 maggio 1988.

(c) nel caso di navigazione diurna fino a dodici miglia dalla costa i fanali regolamentari possono essere sostituiti con una torcia di sicurezza a luce bianca.

(d) per le unità aventi una lunghezza superiore a metri 12 è obbligatorio anche il fischio e la campana. ((la campana può essere sostituita da un dispositivo sonoro portatile).

(e) i natanti, indipendentemente dalla potenza del motore, devono avere a bordo solo un estintore. Per le imbarcazioni, il numero degli estintori e la capacità estinguente sono stabiliti alla lett. A) della tabella annessa al citato D.M. 232/1994



Tabella degli estintori annessa al D.M. 232/1994 per le unità da diporto senza Marcatura CE modificata con DM 5.10.1999 n. 478

A) imbarcazioni da diporto:

Potenza totale installata	Numero e capacità estinguente degli estintori		
P (KW)	In plancia o posto guida	In prossimità dell'apparato motore (1)	In ciascuno degli altri locali o gruppi di locali adiacenti
$P \leq 18,4$ $18,4 < P \leq 74$ $74 < P \leq 147$ $147 < P \leq 294$ $294 < P \leq 368$ $P > 368$	1 da 13 B	1 da 21 B 2 da 13 B 1 da 21 B e 1 da 13 B 1 da 34 B e 1 da 21 B 2 da 34 B	1 da 13 B

B) natanti da diporto (1 estintore)

Potenza totale installata P (KW)	Capacità estinguente portatile
$P \leq 18,4$	13 B
$18,4 < P \leq 147$	21 B
$P > 147$	34 B

(1) Per i locali o vani dell'apparato motore provvisti di impianto fisso antincendio gli estintori devono essere: per potenza fino a 294 kW: 1 da 13 B; per potenza superiore a 294 kW 1 da 21 B.

Note

- Nelle tabelle, il numero che precede la lettera B indica la capacità estinguente dell'estintore. Ad un numero più alto, corrisponde una maggiore capacità estinguente; la capacità indicata nelle tabelle è la minima richiesta.
- La lettera B indica invece la designazione della classe di fuoco che l'estintore è idoneo a spegnere.
- Sulle unità da diporto possono essere sistemati anche estintori appartenenti alle classi di fuoco A o C purché omologati anche per classe di fuoco B.
- Note esplicative circolare serie III n. 80 del 30 giugno 1989 dell'ex D.G. Navigazione e Traffico Marittimo
- Per le unità marcate CE gli estintori sono già collocati a bordo ed indicati nel manuale del proprietario.
La verifica periodica degli estintori non è richiesta. Il controllo consiste nell'accertamento del buon stato di conservazione e l'indicatore di pressione, quando esiste, deve essere nella posizione di carico (zona verde).